Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Venerdì, 6 aprile 1934 - Anno XII** — **Numero 81**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 27 febbraio 1934-XII, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Bernardini Romeo fu Dardano.

(6119)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. **2413**.
Riordinamento della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « A. Brofferio » di Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Visto il Nostro decreto 25 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1931, reg. II Educazione nazionale, foglio 226, con il quale, fra l'altro, la Regia scuola complementare « A. Brofferio » di Asti veniva trasformata in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

Considerata la necessità in rapporto alle esigenze della rilevante popolazione scolastica di ordinare la Scuola predetta con il tipo commerciale e col tipo aggiunto industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « A. Brofferio » di Asti, è ordinata col tipo commerciale e col tipo aggiunto industriale, con decorrenza 16 settembre 1933.

Art. 2.

L'orario ed il programma del tipo aggiunto industriale sono quelli stabiliti con decreto Ministeriale 8 novembre 1930, che approva i programmi e gli orari d'insegnamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, escluso ogni nuovo onere per lo Stato a' termini dell'art. 8 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 144. — MANCINI.

LEGGE 19 marzo 1934, n. 484.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile o militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1934.

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35.

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35 nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1933-34, la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1934-1935, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 9.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1934-35, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del R. decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5.

Art. 10.

L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1934-35, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è stabilita, per l'esercizio stesso, in lire 50.000.000. A complemento dell'importo previsto dalla legge predetta saranno inscritti 40.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-40 e 10.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Art. 11.

È autorizzata l'inscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario

1934-35, dell'assegnazione di lire 850.000.000 per corrispondere, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

Art. 12.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'assegnazione straordinaria di lire 610.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 13.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, Tabelle *B* e *C*).

Art. 14.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

CAPO II.

Stato di previsione dell'entrata.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie; ed a fare affluire, nelle casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (Tabella *F*).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1934-35, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Art. 17.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 18.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante accensioni di debiti, le disponibilità occorrenti per la estinzione dei buoni del Tesoro novennali con scadenza al 15 novembre 1934 e per le rate di ammortamento dell'esercizio finanziario 1934-35 delle altre passività redimibili.

Art. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	17.661.825.975,71
Spesa	»	20.636.101.056,14
Disavanzo effettivo	L.	— 2.974.275.080,43

Movimento di capitali.

Entrata	L.	1.674.965.371,16
Spesa	»	1.640.175.469,36
Avanzo	L.	+ 34.789.901,80

Riassunto generale.

Entrata	L.	19.336.791.346,87
Spesa	»	22.276.276.525,50
Disavanzo finale	L.	2.939.485.178,63

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,424,403,040.02
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	7,286,449.50
		3,431,689,489.52
	Debiti redimibili.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	187,691,505.31
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, numeri 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	110,818,000 —
		298,509,505.31
	Debiti variabili.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 —
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
7	Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*)	648,000,000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	750,000,000 —
9	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1°, del Regio decreto 31 dicembre 1931, n. 1756 e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5	200,000,000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto — Interessi (Spesa obbligatoria)	15,108,656.15
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	1,000,000 —
		1,614,420,874.15
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,466,353.99
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35,924,155.02
14	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria)	505,000 —
15	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,740,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
		53,135,509.01
	SPESE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI O CONVENZIONI SPECIALI.	
17	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).	100,000 —
18	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12), ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino della annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337,750 —
19	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria) . .	6,000,000 —
20	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, giusta l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,529,565 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Dotazioni.	
21	Dotazione della Corona (art. 1 del Regio decreto 3 ottobre 1919 n. 1792)	11,250,000 —
22	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901) . .	3,000,000 —
23	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091)	1,000,000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542)	1,000,000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1928, n. 1311 e 26 maggio 1932, n. 549)	500,000 —
26	Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291)	100,000 —
27	Appannaggio a S. A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092)	400,000 —
28	Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093)	150,000 —
29	Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094)	100,000 —
		17,500,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese per le Camere legislative.	
30	Spese pel Senato del Regno	16,030,000 —
31	Spese per la Camera dei deputati	16,950,000 —
32	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
33	**Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)**	103,500 —
34	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	115,000 —
35	**Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo**	615,000 —
36	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	130,000 —
37	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	325,000 —
38	Funzioni pubbliche e feste governative	150,000 —
		1,438,500 —
	SERVIZI DIPENDENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	
	Servizio speciale riservato.	
39	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	2,990,000 —
40	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso	110,000 —
41	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del R. decreto 10 gennaio 1929, n. 27 - Compensi per Consigli e Commissioni	610,000 —
42	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (Spese fisse)	85,000 —
43	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione, abbonamenti telefonici e canoni diversi, comunicazioni telefoniche interurbane	505,000 —
44	Sussidi agli impiegati ed agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie	2,000 —
		4,302,000 —
	Servizi diversi.	
45	Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi.	12,800 —
46	Spese pel servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	47,220 —
47	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900,000 —
48	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo	2,700,000 —
49	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035	540,000 —
50	Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (Regio decreto 8 giugno 1933, n. 697)	150,000 —
51	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	550,000 —
52	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	26,000 —
53	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
54	Commissariato per le migrazioni interne - Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dei servizi (art. 14 della legge 9 aprile 1931, n. 358)	500,000 —
55	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il Turismo (Regio decreto 23 marzo 1931, n. 371)	6,000,000 —
56	Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	597,200 —
57	Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (articolo 5 del Regio decreto-legge 29 marzo 1932, n. 461, e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo)	200,000 —
58	Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Spesa obbligatoria)	200,000 —
59	Premi d'operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato	25,000 —
		13,048,220 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
60	Assegni fissi al personale in servizio permanente	27,000,000 —
61	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori. (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223) - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni	10,500,000 —
62	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica - Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza dell'istruzione premilitare, riconosciuti a carico dello Stato	6,000,000 —
63	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua	1,950,000 —
64	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza	5,700,000 —
65	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,400,000 —
66	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	6,950,000 —
67	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	900,000 —
68	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette - Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	1,600,000 —
69	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena - Provvista e manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso	850,000 —
70	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 - Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2352	1,000,000 —
71	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
72	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	25,000 —
		66,450,000 —
	Consiglio di Stato.	
73	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . .	3,603,300 —
74	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	39,000 —
75	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	2,800 —
76	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	17,500 —
		3,662,600 —
	Corte dei conti.	
77	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) .	14,113,000 —
78	Retribuzioni al personale avventizio	706,600 —
79	Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo 10 della legge 3 aprile 1933, n. 255	880,000 —
80	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio	24,000 —
81	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti .	544,000 —
82	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 —
83	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	25,000 —
84	Fitto di locali	550,000 —
85	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	65,000 —
		16,944,600 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Avvocatura dello Stato.	
86	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . .	8,600,000 —
87	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'avvocatura	60,000 —
88	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto	25,000 —
89	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	7,000 —
90	Retribuzione al personale avventizio	22,000 —
91	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse).	220,000 —
92	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse).	300,000 —
		9,234,000 —
	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.	
	Ministero e Intendenze di finanza.	
93	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	50,000,000 —
94	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero.	350,000 —
95	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	50,000 —
96	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (Spese fisse)	1,250,000 —
97	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse) . .	1,150,000 —
		52,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
98	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	16,700,000 —
99	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	11,500,000 —
100	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti . .	175,000 —
101	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	1,500,000 —
102	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . .	380,000 —
103	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali . . .	136,200 —
		30,391,200 —
	Servizi del Tesoro.	
104	Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . . , ...	13,000,000 —
105	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (Spese fisse) .	6,500 —
106	Spese per i servizi Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso la officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	2,400,000 —
107	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	10,000 —
108	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria	600,000 —
109	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto Nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale - Premi di operosità e di rendimento e di economia - Sussidi agli operai e loro superstiti - Indennità varie e premi per prolungamento orario al personale destinato alla Zecca . . .	1,400,000 —
110	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia . . .	30,000 —
111	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi.	20,000 —
112	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
113	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non **aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)**	8,000 —
114	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	10,000
115	**Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)**	500,000 —
116	**Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero**	300,000 —
117	**Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese** varie inerenti al servizio informazioni	150,000 —
118	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
119	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale	21,900,000 —
		45,334,500 —
	Spese diverse.	
120	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni	3,585,000 —
121	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti la ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	525,000 —
122	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	693,000 —
123	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
124	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
125	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	60,000 —
126	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	50,000 —
127	Spese casuali	60,000 —
128	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze) - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - **Retribuzione ai cottimisti**	11,978,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
129	Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18 (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
130	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria) .	2,000,000 —
131	Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148) (*Spesa obbligatoria*)	22,700,000 —
132	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
133	Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175)	28,192,755 —
		70,843,755 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
134	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 360 dell'entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	DEBITO VITALIZIO.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
135	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	92,000,000 —
136	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . .	34,000,000 —
137	Pensioni, al 1° maggio 1931, della Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto 24 luglio 1931, n. 995)	272,100 —
138	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	400,000 —
139	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori (Spesa obbligatoria)	1,200,000 —
140	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto .	750,000 —
		128,622,100 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne.	
141	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del Provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	204,459,100 —
142	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,900,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
143	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	6,690,500 —
		216,049,600 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
144	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	7,300,000 —
145	**Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)**	6,000 —
146	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	100,000 —
147	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	45,000 —
148	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,000,000 —
149	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza	3,700,000 —
150	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici di finanza	140,000 —
		12,291,000 —
	Amministrazione delle tasse sugli affari.	
151	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali legge 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
152	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 —
153	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse	3,300,000 —
154	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutezione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici	200,000 —
155	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 —
156	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	26,000,000 —
157	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	16,000,000 —
158	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	41,000 —
159	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale e sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e inden-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	nità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici . . .	2,000,000 —
160	Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*)	3,700,000 —
161	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine)	16,830,000 —
162	Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*) . . .	16,000,000 —
163	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930 . .	950,000 —
164	Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) (Regio decreto 16 novembre 1931, n. 1471) .	1,425,000 —
165	Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*)	183,000,000 —
166	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, numero 742 (Spesa obbligatoria)	12,000,000 —
167	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa ed alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casse forti ed armadi di sicurezza . . .	2,200,000 —
		284,255,000 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato.	
168	Indennità ai componenti i comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, indennità per missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende	300,000 —
169	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	15,000 —
170	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	50,000 —
171	Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle Regie Aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quella di S. Cesarea Terme	383,000 —
		748,000 —
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.	
	Amministrazione del Demanio pubblico e antico.	
172	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
173	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.	1,700,000 —
174	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio, ecc.; spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiagge lacuali; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, numero 6980	700,000 —
175	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse - Canali Cavour	25,000 —
176	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - Canali Cavour	2,400,000 —
177	Canoni ed annualità passive - Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 —
178	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour (Spesa obbligatoria)	650,000 —
179	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	315,000 —
180	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
181	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	140,000 —
182	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	270,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
183	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) .	14,000,000 —
184	Spese di amministrazione, delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.	2,522,500 —
		22,995,500 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
185	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	20,480,000 —
186	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni, e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina carte-valori	46,370,000 —
187	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	45,000 —
188	Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . .	550,000 —
189	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio	137,000 —
		67,582,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Amministrazione delle imposte dirette.	
190	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2,400,000 —
191	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . .	200,000 —
192	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria) . .	100,000 —
193	Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929. n. 159 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	6,160,000 —
194	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.	500,000 —
195	Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617) (Spesa obbligatoria)	540,000 —
196	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (Spesa obbligatoria) . . .	2,500 —
197	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609	10,000 —
198	Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360) (Spesa obbligatoria)	115,000 —
199	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	3,250,000 —
200	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . .	225,000 —
201	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	230,000,000 —
		243,502,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
202	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	182,300,000 —
203	Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo, addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria	19,700,000 —
204	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere	50,000 —
205	Casermaggio, materiali illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	7,000,000 —
206	Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114).	180,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
207	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato .	220,000 —
208	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza . .	3,700,000 —
209	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto . .	700,000 —
210	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative .	900,000 —
211	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.	300,000 —
212	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26) - Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati - Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (Spesa obbligatoria). .	1.675,000 —
213	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	6,000,000 —
		222,725,000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.	
	Spese generali.	
214	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —
215	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033) .	250,000 —
216	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo .	5,940,000 —
217	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	200,000 —
218	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
219	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	145,000 —
		7,142,000 —
	Imposte di fabbricazione.	
220	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	60,000 —
221	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	4,500,000 —
222	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	6,200,000 —
223	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	52,000 —
		10,812,000 —
	Dogane.	
224	Mercedi alle visitatrici doganali	400,000 —
225	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 —
226	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco, e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici	2,200,000 —
227	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	250,000 —
228	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	80,000 —
229	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	90,000 —
230	Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	90,000,000 —
		93,095,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale.	
231	Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 91 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	60,000 —
232	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria).	30,000 —
		90,000 —
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI.	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
233	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento, e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone per i vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbligatoria)	140,000 —
234	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione ed all'articolo 38 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14	80,000 —
235	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	110,000 —
		330,000 —
	Lotto.	
236	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli — Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) - Fitto di locali	350,000 —
237	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	30,500,000 —
238	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).	205,000,000 —
		235,850,000 —
	Fondi di riserva.	
239	**Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)**	40,000,000 —
240	**Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)**	40,000,000 —
		80,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
241	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	21,802,166.28
242	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	62,220,690 —
243	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	7,525,200 —
244	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	34,210,334.36
245	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 —
246	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
247	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
248	Somma da rimborsare alle provincie di Potenza e Matera ai termini dell'articolo 67, comma 2°, della legge 31 marzo 1904, n. 140, in dipendenza della ritardata attivazione del nuovo catasto (articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468)	300,000 —
249	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e pel funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo (articolo 10, 1° comma, ed articolo 11 del Regio decreto 5 agosto 1925, n. 1636, Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 24, articolo 4, lettera *D* del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281 e Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048)	25,000,000 —
250	Contributo dello Stato per l'acquedotto del Monferrato (Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, articolo 6 - 3ª ed ultima rata)	12,000,000 —
251	Consorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001 - Seconda delle quindici rate)	30,000,000 —
		193,648,390.64
	Spese diverse.	
252	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	4,248,190.37
253	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo 148 della legge medesima (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
254	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, numero 1377 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
255	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, numero 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 13 agosto 1926, n. 1431 (articolo 17) e 23 ottobre 1927, numero 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	24,000,000 —
256	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - scadenza al 25 giugno 1928 - e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887)	3,200,347 —
257	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Società delle Nazioni	7,467,000 —
258	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici	50,000 —
259	Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1925, n. 491	1,000,000 —
260	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909) (11ª delle 20 rate)	400,000 —
261	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
262	Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite d'infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venzia Giulia e di Zara (Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555)	1,000,000 —
263	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
264	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817) (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
265	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	12,500,000 —
266	Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	155,000 —
267	Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	22,000,000 —
268	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, n. 15, e 39, n. 5 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	15,000,000 —
269	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6.760.000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
270	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn	110,000 —
271	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3.300.000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
272	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448) .	400,000 —
273	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924) .	15,000 —
274	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del 5 per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332) . . .	*per memoria*
275	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e decreto Reale 29 dicembre 1921, n 1964) . .	124,000,000 —
276	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn	40,000 —
277	Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere e del credito alberghiero giusta la legge 26 maggio 1932, n. 627 (Spesa ripartita - Terza delle 10 rate) . .	10,000,000 —
278	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . .	60,000,000 —
279	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle Ferrovie dello Stato	850,000,000 —
280	Contributi all'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste	1,000,000 —
281	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5 - seconda delle venti annualità) . . .	85,000,000 —
282	Somministrazione alle ferrovie dello Stato per le spese di ricerche minerarie in Albania e per lo sfruttamento della parte del giacimento petrolifero del Devoli - seconda delle quattro rate - legge 8 maggio 1933, n. 524	40,000,000 —
283	Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli	1,900,000 —
		1,264,785,537.37
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
284	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria).	6,000,000 —
285	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)	250,000 —
286	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	16,500,000 —
287	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; Regio decreto-legge 16 settembre 1915, n. 1406; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2497)	300,000 —
288	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	43,000,000 —
289	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settem-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	bre 1923, n. 2309 e successive estensioni e spese di acceleramento della revisione degli atti tecnici e della trattazione delle domande per contributi terremoti, giusta gli articoli 1 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 628 e 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001	50,000,000 —
		116,050,000 —
	Spese per la beneficenza romana.	
290	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria) . . .	33,181,569.57
	SERVIZI DIPENDENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
291	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del Regolamento approvato col Regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642) . .	500,000 —
292	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	21,500,000 —
293	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	22,000,000 —
294	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	475,000 —
295	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 —
296	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali .	1,147,365 —
297	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse .	900,000 —
		46,822,365 —
	Spese per la Corte dei conti.	
298	Indennità temporanea mensile al personale avventizio . .	10,500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato.	
299	Indennità temporanea mensile al personale avventizio . .	5,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica.	
300	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	610,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato.	
301	Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio	80,000 —
	MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE.	
302	Spesa per la costruzione d'un padiglione in muratura per la mostra ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale presso la Fiera campionaria di Tripoli (seconda delle tre rate)	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
303	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	9,000,000 —
	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.	
	Servizi diversi.	
304	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966	892,000 —
305	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza	17,500 —
306	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	10,000 —
307	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	100,000 —
308	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,019,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
309	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	20,000,000 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato.	
310	Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali	500,000 —
311	Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali . . .	13,912,570.82
312	Somma da corrispondersi al Consorzio sovvenzioni su valori industriali, in parziale estinzione del debito cambiario di lire 4.500.000 contratto per la Regia azienda di Salsomaggiore	2,000,000 —
		16,412,570.82
	Provveditorato generale dello Stato.	
313	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	8,000 —
314	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
315	Somma da corrispondere alla Regia scuola d'ingegneria di Bologna in corrispettivo della rinuncia a favore dello Stato al diritto di uso gratuito e perpetuo dello stabile in quella città - Piazza Celestini - ed alla Regia scuola di chimica industriale nella stessa città in corrispettivo della cessione in proprietà allo Stato del fabbricato in Via Spirito Santo (legge 22 dicembre 1932, n. 1894 - terza delle cinque annualità	720,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
316	Spese inerenti alla vendita dei beni ed alla attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 —
317	Spese per l'acquisto di un fabbricato da adibire ad uso di sede degli uffici finanziari in Agrigento (articolo 4 del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n 1288 - 3ª delle cinque rate)	472,800 —
318	Spesa per l'acquisto di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di Frosinone (art. 9 del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001 - seconda delle cinque annualità)	170,000 —
		1,451,200 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
319	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966	2,900,000 —
320	Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 4 del Regio decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1033 - 3ª delle cinque rate)	1,000,000 —
		3,900,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
321	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale.	
322	Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, ed ai Regi decreti 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112 e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale	25,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
323	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,025,500,000 —
324	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7)	1,200,000 —
325	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	6,910,000 —
326	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	37,090,000 —
327	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519)	1,400,000 —
328	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, e paghe agli operai che vi sono addetti	80,000 —
329	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	18,000 —
330	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
331	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
332	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	625,000 —
333	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni pre-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	dette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero . . .	2,870,000 —
334	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	1,650,000 —
335	Retribuzione al personale avventizio	125,000 —
336	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).	90,000 —
		1,077,613,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
337	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .	1,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	
338	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra	700,000 —
339	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
		700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti.	
340	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
341	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . .	152,076,886.75
342	Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (9ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977) . .	18,969,000 —
343	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
344	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del tesoro	8,684,711.41
345	Rimborso dei buoni del Tesoro novennali	995,500,000 —
346	Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	24,321,208.68
347	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (17ª delle 49 annualità)	383,696.20
348	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . .	50,000 —
349	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
350	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644) .	103,885.74
351	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 14ª delle trentacinque annualittà scadenti il 1° gennaio di ogni anno) .	19,693.08
352	Annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazioni di lire 200.000.000, complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757 e legge 8 giugno 1933, n. 775) . .	26,853.573 —
353	Annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di L. 50.000.000 per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468) .	6,793,398 —
		1,263,796,052.86
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	
354	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
355	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
		—
	Accensione di crediti.	
356	Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	50,000 —
357	Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888 e 16 febbraio 1931, n. 192)	4,811,250 —
358	Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) (Regio decreto 30 giugno 1932, numero 893)	*per memoria*
		4,861,250 —
	Riscatti di ferrovie.	
359	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
360	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata con Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923)	6,500,000 —
		7,876,294,89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.	
361	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per la esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	*per memoria*
362	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (legge 3 luglio 1930, n. 945 (5ª annualità)	35,000,000 —
		35,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
363	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318 e 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
364	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'art. 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (10ª ed ultima annualità)	6,641,258.58
365	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	20,000,000 —
366	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di L. 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (art. 4, lettera *a*), del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997)	1,400,000 —
367	Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art 4 dell'indicato Regio decreto; art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881; e Regi decreti 11 aprile 1926, n. 736, 6 gennaio 1927, n. 37 e 5 dicembre 1928, n. 2639) (Spesa d'ordine)	*per memoria*
368	Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583)	380,000 —
		28,421,258.58
	Partite che si compensano coll'entrata.	
	Spese diverse.	
369	Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	2,640,000 —
370	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,569,302.46
371	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200 000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (28ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
372	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (articolo 6, lettera *B*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
373	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1.400.000 e di lire 4.200.000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettere *A* e *C*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
374	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6.000.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021	*per memoria*
375	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
376	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480.000 a carico del Ministero dei lavori pubblici (Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106) (10ª rata)	1,250,000 —
377	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 —
378	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,375,000 —
379	Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28)	1,244,532.77
		12,388,145.27
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
380	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 —
381	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	250,000 —
382	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo di garanzia	30,000 —
383	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35,000 —
		390,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Debiti perpetui	3,431,689,489.52
Debiti redimibili	298,509,505.21
Debiti variabili	1,614,420,874.15
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	53,135,509.01
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 —
Fondo per l'integrazione dei bilanci provinciali	—
	5,404,284,942.99
Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
Dotazioni	17,500,000 —
Spese per le Camere legislative	37,886,554.80
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1,438,500 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Servizio speciale riservato	4,302,000 —
	Servizi diversi	13,048,220 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	66,450,000 —
	Consiglio di Stato	3,662,600 —
	Corte dei conti	16,944,600 —
	Avvocatura dello Stato	9,234,000 —
		170,466,474.80
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	52,800,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	20,391,200 —
	Servizi del Tesoro	45,324,500 —
	Spese diverse	70,843,755 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	128,622,100 —
		327,991,555 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	216,049,600 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	12,291,000 —
	Amministrazione delle tasse sugli affari	284,255,000 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato	748,000 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione del demanio pubblico antico	22,995,500 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	67,582,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Amministrazione delle imposte dirette	243,502,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	222,725,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	7,142,000 —
	Imposte di fabbricazione	10,812,000 —
	Dogane	93,095,000 —
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale	90,000 —
	Amministrazione dei monopoli:	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	330,000 —
	Lotto	235,850,000 —
	Fondi di riserva	80,000,000 —
		1,497 467,600 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	7,400,210,572.77
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	193,648,390.64
	Spese diverse	1,264,785,537.37
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	116,050,000 —
	Spese per la beneficenza romana	33,181,569.57
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	46,822,365 —
	Spese per la Corte dei conti	10,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese per l'Avvocatura dello Stato	5,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica	610,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato	80,000 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	50,000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	9,000 000 —
		1,664,243,362.58
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	1,019,500 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	20,000,000 —
	Amministrazione delle aziende patrimoniali dello Stato	16,412,570,82
	Provveditorato generale dello Stato	1,451,200 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	3,900,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	*per memoria*
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale	25,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,077,613,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	1,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	700,000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	*per memoria*
		1,121,101,770.82
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,786,364,633.40

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti	1,263 796,052.86
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Accensione di crediti	4,861,250 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato	35 000,000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	28,421,258.58
	Partite che si compensano coll'entrata:	
	Spese diverse	12,388,145.27
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato	390,500 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	1,352,733,501.60
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,139,098,135 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	10,186,575,206.19
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,352,733,501.60
	Totale generale	11,539,308,707,79

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 3. — Debiti redimibili diversi. Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 10. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi.

Capitolo n. 12. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 14. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 19. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Capitolo n. 32. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 58. — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo n. 113. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo n. 115. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 118. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)

Capitolo n. 123. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 124. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 125. — Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 130. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 131. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148).

Capitolo n. 138. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 139. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 145. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Capitolo n. 146. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 151. — Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 155. — Spese di coazioni e di liti: risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 156. — Restituzioni e rimborsi (tasse).

Capitolo n. 157. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo 160. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro

« Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008)

Capitolo n. 161. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

Capitolo n. 162. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 165. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 166. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 169. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 170. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 177. — Canoni ed annualità passive - Canali Cavour.

Capitolo n. 178. — Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Capitolo n. 181. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 183. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 191. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 192. — Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 195. — Compensi e spese per i messi notificatori informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Capitolo n. 196. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 198. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia di imposte dirette (art. 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360).

Capitolo n. 199. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, numero 434.

Capitolo n. 201. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 212. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 219. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi ed oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 220. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 221. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 228. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 230. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 232. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione dei procedimenti penali (Spesa obbligatoria - Finanza locale)

Capitolo n. 233. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi, spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone per vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 237. — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 238. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 241. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 243. — Rimborsi vari.

Capitolo n. 244. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 245. — Rimborso alla provincia ed ai Comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 246. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile

superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 253. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico, ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'art. 148 della legge medesima.

Capitolo n. 254. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 261. — Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Capitolo n. 264. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817).

Capitolo n. 284. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 285. — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 286. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 288. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 290. — Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 308. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 316. — Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 321. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 331. — Spese di liti.

Capitolo n. 341. — Debiti redimibili - Ammortamento.

Capitolo n. 343. — Rimborsi di capitali dovuti al Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 346. — Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Capitolo n. 348. — Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Capitolo n. 367. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Capitolo n. 369. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 377. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 378. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. — Spese di liti.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari. - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4°, del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675).

Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti, per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lettera *B* ed art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in Codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 5. — Spese di liti.
Capitolo n. 9. — Spese per i telegrammi di Stato.
Capitolo n. 10. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 4. — Spesa per i telegrammi di Stato.
Capitolo n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Capitolo n. 10. — Spese di liti.
Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).
Capitolo n. 17. — Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.
Capitolo n. 26. — Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Capitolo n. 11. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.
Capitolo n. 14. — Spese di liti.
Capitolo n. 20. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 23. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e salariati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679: Parte I, art 45 e Parte II, art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45).
Capitolo n. 24. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
Capitolo n. 25. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1502).
Capitolo n. 26. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.
Capitolo n. 31. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. - Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
Capitolo n. 32. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
Capitolo n. 34. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Consorzi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 136 al 156 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e Regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133).
Capitolo n. 53. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
Capitolo n. 82. — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3° del Concordato Lateranense).
Capitolo n. 89. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 376).
Capitolo n. 93. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del mezzogiorno e delle isole, articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, numero 586, ed articolo 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
Capitolo n. 94. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).
Capitolo n. 101. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base

al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Capitolo n. 104. — Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 1582 e Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558).

Capitolo n. 106. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri Enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare. (Articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276).

Capitolo n. 107. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 12. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 13. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Capitolo n. 18. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 19. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 26. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Capitolo n. 27. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 30. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. — Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 15 — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 21. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile) Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 22. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 34 — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Capitolo n. 57 — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 61. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 63. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 64. — Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, numero 15).

Capitolo n. 66. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Capitolo n. 67. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 69. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo n. 72. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 39. — **Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).**

Capitolo n. 43. — **Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per il risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.**

Capitolo n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — **Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.**

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai **termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.**

Capitolo n. 44. — Spese di giustizia - **Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.**

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. — **Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.**

Capitolo n. 3. — **Spese di liti e di arbitramenti.**

Capitolo n. 4. — **Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.**

Capitolo n. 16 — **Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.**

Capitolo n. 19. — **Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.**

Capitolo n. 38. — **Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 11. — **Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.**

Capitolo n. 12. — **Spese di liti.**

Capitolo n. 13. — **Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.**

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai **termini degli articoli 3, 4 e 10** del Regio decreto 23 ottobre 1919, n 1970, sulle **pensioni,** modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, **n. 2480,** ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — **Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale** (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo **n. 31.** — **Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi** ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 43. — **Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del** testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117.

Capitolo n. 68. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni ai personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).

Capitolo n. 70. — Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 34 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 78. — **Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli** articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, **ed alle associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio** decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Capitolo n. 115. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 116. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 32 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 120. — Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 125. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 127. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni.

Capitolo n. 128. — **Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa** depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione **accordata alle cessate** Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e **Sassari (ora Istituto di** Credito agrario per la Sardegna) **a termini** dell'articolo **90 del testo unico** 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 10 — Spese di liti.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 15. — Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 21. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 26. — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo n. 49. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 51. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Capitolo n. 54. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904).

Capitolo n. 65. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 66. — Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 106. — Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Capitolo n. 113. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 118. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio, ecc.

Capitolo n. 139. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 155. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 156. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 157. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 166. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrali istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 169. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 170. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 181. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 194. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Capitolo n. 195. — Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Capitolo n. 196. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 198. — Spese di coazioni e di liti - Spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette, ecc.

Capitolo n. 216. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

Capitolo n. 219. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 220. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 221. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 228. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 230. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 232. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 233. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei flammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi, e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi; spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 234. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio. - Indennità e spese pel funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione e dall'articolo 38 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14.

Capitolo n. 316. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 377. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 33. — Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri. Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 45. — Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 60. — Assegni fissi al personale in servizio permanente nella M.V.S.N.

Capitolo n. 73. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*). (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 77. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*). (Corte dei conti).

Capitolo n. 86. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*). (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 93. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 98. — Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 99. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè del personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 104. — Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 118. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio, ecc. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 135. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 136. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 138. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 139. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 140. — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Capitolo n. 141. — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 156. — Restituzioni e rimborsi. (*Spesa d'ordine*). (Tasse).

Capitolo n. 170. — Restituzioni e rimborsi. (*Spesa d'ordine*). (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 172. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 179. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*). (Provveditorato-Demanio).

Capitolo n. 201. — Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Imposte dirette).

Capitolo n. 202. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'art. 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 221. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 230 — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*) (Dogane).

Capitolo n. 238. — Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 275. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Capitolo n. 298. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio - Corte dei conti.

Capitolo n. 299. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 303. — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Capitolo n. 304. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 305. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Capitolo n. 321. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 323. — Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

Capitolo n. 324. — Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7).

Capitolo n. 325. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 326. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 327. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519).

Capitolo n. 332. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 334. — Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884. (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 336. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966). (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 367. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881). (*Spesa d'ordine*).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 40. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 41. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato e premi di economia e rendimento al personale salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo n. 48. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 50. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 51. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Indennità ai funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 24. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Capitolo n. 25. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 26. — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 28. — Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 40. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 49. — Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero.

Capitolo n. 58. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici del Regno (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni).

Capitolo n. 70. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi. - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — **Spese per stipendi ed assegni al personale delle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole reggimentali e di quelle sussidiate.**

Capitolo n. 47. — **Regi Istituti medi di istruzione - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 60. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 65. — **Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche** - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*).

Capitolo n. 68. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici agrari e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 89. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 91. — Regie Università ed altri **Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 104. — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - **Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 109. — Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 115. — Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademia di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuole di recitazione - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*).

Capitolo n. 144. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*).

Capitolo n. 145. — Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 147. — Indennità di caroviveri al personale salariato.

Capitolo n. 149. — Indennità mensile dovuta al personale delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.

Capitolo n. 166. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. — **Pensioni ordinarie** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1502). (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 55. — **Corpo degli agenti di pubblica sicurezza** - Stipendi, paghe ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 81. — Stipendi ed assegni vari al personale ecclesiastico Palatino (*Spese fisse*).

Capitolo n. 84. — Retribuzioni **e indennità di caroviveri al personale straordinario** ed avventizio (art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 61 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843; art. 20 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842) e indennità di buonuscita a quello licenziato (art. 1 del Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319; art. 14 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46).

Capitolo n. 85. — **Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra** assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (*Spese fisse*).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).

Capitolo n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 29. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).
Capitolo n. 30. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 121. — Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).
Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).
Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 24. — Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.
Capitolo n. 25. — Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).
Capitolo n. 44. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).
Capitolo n. 62. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (*Spese fisse*).
Capitolo n. 63. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 73. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.
Capitolo n. 74. — Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (*Spese fisse*).
Capitolo n. 76. — Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.
Capitolo n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).
Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.
Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento.
Capitolo n 46. Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*).
Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
Capitolo n. 60. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).
Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).
Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante). (*Spese fisse*).
Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta, invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 21. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).
Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).
Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).
Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.
Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina e ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.
Capitolo n. 43. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (*Spese fisse*).
Capitolo n. 45. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*).
Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 51. — Personali civili dipartimentali (di ragioneria, d'ordine, chimici, tecnici e disegnatori tecnici dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 70. — Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 72. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 74. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 48. — Indennità temporanea di caro-viveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre Amministrazioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 51. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997).

Capitolo n. 55. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Capitolo n. 62. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 109. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Capitolo n. 110. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 55. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 4

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*).

Capiolo n. 160. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano, art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 161. — Quota del 90 per cento spettante alla Societa concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 162. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 165 — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzione alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti alla Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 193. — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali degli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.

Capitolo n. 369. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello **Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*).**

Capitolo n. 377. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 378. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 379. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Appendice N. 1. TABELLA *B*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari	669,795,000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	40,000,000 —
3	Canoni delle rivendite	22,000,000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	14,000,000 —
		745,795,000 —
	Sali.	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	80,000,000 —
6	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria	26,500,000 —
7	Proventi diversi e ricupero fondi	500,000 —
8	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concessa per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	2,000,000 —
		109,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Chinino di Stato.	
9	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	14,000,000 —
	Entrate diverse.	
10	Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	250,000 —
11	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio (Legge 1° maggio 1930, n. 610)	*per memoria*
		250,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni.	
12	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609)	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali.	
13	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	*per memoria*
14	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi	745,795,000 —
	Sali	190,000,000 —
	Chinino di Stato	14,000,000 —
	Entrate diverse	250,000 —
	Totale delle entrate ordinarie	869,045,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali	*per memoria*
		—
	Totale generale dell'entrata	869,045,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	31,000,000 —
2	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	1,800,000 —
3	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio del l'Amministrazione dei monopoli di Stato e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	2,000,000 —
4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale	2,900,000 —
5	Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie	120,000 —
6	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale, in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, detratta quella degli emolumenti del personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni statali	300,000 —
7	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
8	Spese casuali	20,000 —
9	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	1,300,000 —
10	Contributo per il Dopo-lavoro del personale dei monopoli a termine dell'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743.	450,000 —
11	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli enti od istituti di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610	*per memoria*
12	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - (Servizi centrali e provinciali)	2,000,000 —
13	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	2,500,000 —
14	Fitto di locali di proprietà privata	1,800,000 —
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie	100,000 —
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici	4,000,000 —
17	Imposte e sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	350,000 —
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	25,000 —
19	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	300,000 —
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Debito vitalizio.	
21	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex-operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383)	25,000,000 —
22	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti	4,000,000 —
		29,000,000 —
	Spese d'esercizio.	
	Tabacchi.	
23	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	100,000,000 —
24	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	330,000,000 —
25	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1,300,000 —
26	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	30,000,000 —
27	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	18,500,000 —
28	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	600,000 —
29	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	250,000 —
30	Contributi per il miglioramento della tabacchicultura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	650,000 —
		481,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Sali.	
31	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	12,800,000 —
32	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	1,000,000 —
33	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	4,800,000 —
34	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	33,500,000 —
35	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per trasporto dei sali	6,400,000 —
36	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	2,000,000 —
37	Restituzioni e rimborsi	10,000 —
		60,510,000 —
	Chinino di Stato.	
38	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china	6,000,000 —
39	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	800,000 —
40	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	1,800,000 —
41	Trasporto dei preparati chinacei	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
42	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori	400,000 —
43	Restituzioni e rimborsi	10,000 —
		9,160,000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
44	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendta a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita	17,000,000 —
45	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5,137,000 —
		22,137,000 —
	Totale delle spese d'esercizio delle tre aziende	573,107,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Servizi diversi.	
46	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	35,000 —
47	Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi - Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 e articolo 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646) (8ª delle 10 annualità)	9,500,000 —
48	Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (8ª delle 11 annualità)	1,800,000 —
		11,335,000 —
	Fondi di riserva.	
49	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	8,690,450 —
	Avanzo finanziario di gestione.	
50	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, n. 986)	134,947,550 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Voce		Importo
Spese generali		111,965,000 —
Debito vitalizio		29,000,000 —
Spese d'esercizio:		
tabacchi	481.300.000	
sali	60.510.000	
chinino	9.160.000	
promiscue	22,137,000	
		573,107,000 —
Totale delle spese ordinarie		714,072,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Servizi diversi	11,335,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	725,407,000 —
	Fondi di riserva	8,690,450 —
	Totale generale delle spese	734,097,450 —
	Avanzo finanziario di gestione	134,947,550 —
	Totale a pareggio coll'entrata	869,045,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Appendice N. 2

TABELLA *D.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al Fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	1,712,400 —
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (2ª annualità)	84,633.61
		1,797,033.61
	Entrate diverse.	
3	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1917	2,500,000 —
4	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	402,813 —
5	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	6,825,000 —
6	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
7	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	50,000 —
8	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	20,000 —
9	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 —
		9,877,813 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
10	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
11	Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (2ª annualità)	19,252.13
		19,252,13
	Massa individuale.	
12	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo	10,000,000 —
	Premi di rafferma.	
13	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi ai militari	10,735,992 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Partite che si compensano nella spesa.	
14	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	5,000 —
15	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari	450,000 —
16	Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa	50,000 —
17	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	100,000 —
18	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	1,760,000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	52,000 —
		2,417,000 —
	GESTIONE SPECIALE	
	del fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710.	
20	Ritenuta dell'uno per cento da effettuarsi sugli stipendi lordi degli ufficiali della Regia guardia di finanza ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710	103,000 —
21	Interesse realizzato dall'investimento delle disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710	17,000 —
		120,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	1,797,033.61
	Entrate diverse	9,877,813 —
	Totale della Categoria I . . .	11,674,846.61
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo	19,252.13
	Massa individuale	10,000,000 —
	Premi di rafferma	10,735,992 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,417,000 —
	Gestione speciale del Fondo per l'indennità supplementare .	120,000 —
	Totale della Categoria II . . .	23,292,244.13
	Totale della entrata straordinaria . . .	23,292,244.13
	Totale generale . . .	34,967,090.74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *E*.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	115,000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	50,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria) . .	6,500,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	85,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
7	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	5,000 —
8	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	150,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	85,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	10,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	45,000 —
13	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	310,000 —
		7,423,700 —
	Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali)	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844 (Spesa obbligatoria)	2,500,000 —
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,736,146.61
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		1,751,146.61

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
18	Pagamento di accônti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa	3,175,000 —
19	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	6,825,000 —
		10,000,000 —
	Premi di rafferma	
20	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	10,735,992 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
21	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
22	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
23	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	50,000 —
24	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spese d'ordine)	100,000 —
25	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 dell'entrata (Spesa d'ordine)	1,760,000 —
26	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (Spesa d'ordine)	52,000 —
		2,417,000 —
	GESTIONE SPECIALE. *del fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710.*	
27	Indennità supplementare da pagare agli ufficiali della Regia guardia di finanza all'atto del collocamento a riposo od ai loro aventi causa, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 (Spesa obbligatoria)	15,000 —
28	Investimento fruttifero della disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 (Spesa d'ordine)	105,000 —
		120,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	7,423,700 —
	Spese d'istituto	2,500,000 —
	Fondi di riserva	1,751,146.61
	Totale della Categoria I	11,674,846.61
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	10,000,000 —
	Premi di rafferma	10,735,992 —
	Partite che si compensano nell'entrata	2,417,000 —
	Gestione speciale del Fondo per l'indennità supplementare	120,000 —
	Totale della Categoria II	23,272,992 —
	Totale della spesa straordinaria	23,272,992 —
	Totale generale	34,947,838.61

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLE D ed E.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	11,674,846.61
	Spesa	11,674,846.61
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	(*Parte ordinaria e straordinaria*)	
	Entrata	11,674,846.61
	Spesa	11,674,846.61
	Differenza	—
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	23,292,244.13
	Spesa	23,272,992 —
	Differenza	+ 19,252.13
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE	
	Differenza della Categoria I	—
	Differenza della Categoria II	+ 19,252.13
	Differenza totale	+ 19,252.13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Capitolo n. 20. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 21. — Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 22. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 23. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 24. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 25. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 dell'entrata.

Capitolo n. 26. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata.

Capitolo n. 27. — Indennità supplementare da pagare agli ufficiali della Regia guardia di finanza all'atto del collocamento a riposo od ai loro aventi causa, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

Capitolo n. 28. — Investimento fruttifero della disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO *B*.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 6. — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Capitolo n. 18. — Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 22. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 23. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	12,500,000 —
2	Proventi netti delle aziende patrimoniali dello Stato	8,000,000 —
3	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	3,001,500 —
4	Proventi dei canali Cavour	7,600,000 —
5	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
6	Proventi dei canali navigabili	800,000 —
7	Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 5 gennaio 1933, n 30, e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	3,452,684.30
8	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	5,000,000 —
9	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	1,000,000 —
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	45,000,000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 —
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine	4,500,000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	3,000,000 —
15	Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	650,000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158)	1,200,000 —
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	100,000 —
18	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, numero 1686)	500,000 —
19	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	100,000 —
20	Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà del Tesoro	100,000 —
21	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	2,400,000 —
22	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal tesoro dello Stato	5,000,000 —
23	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato: utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	5,725,000 —
24	Interessi 6,50 per cento dovuti dalla società esercente la Regia azienda di Santa Cesaria sull'anticipazione di lire 700.000 concessale dal Regio demanio per la sistemazione di un albergo in Santa Cesaria (art. 7 della convenzione 30 gennaio 1930 approvata con legge 12 giugno 1930, n. 883)	45,500 —
25	Interessi 3,65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	366,316.53

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
26	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	100,000 —
27	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico . . .	1,300,000 —
28	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 48 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447)	640,000 —
30	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	182,000 —
31	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
32	Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tranvie concesse all'industria privata . . .	*per memoria*
	Totali dei redditi patrimoniali dello Stato . . .	117,813,000.83
	PRODOTTI NETTI DELLE AZIENDE DELLE FERROVIE, DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, DEI TELEFONI E DEI MONOPOLI DI STATO.	
33	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . .	*per memoria*
34	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243) . . .	15,906,683.44
35	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884) .	4,339,824.72
36	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, modificato dall'art. 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986)	134,947,550 —
	Totali . . .	155,194,058.16

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
	1° *Imposte permanenti.*	
37	Imposta sui fondi rustici	155,000,000 —
38	Imposta sui fabbricati	340,000,000 —
39	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,160,000,000 —
40	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo .	368,000,000 —
41	Contributo sui terreni bonificati	225,000 —
42	Imposta personale progressiva sui celibi	116,000,000 —
		4,139,225,000 —
	2° *Imposte transitorie.*	
43	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila .	500,000 —
44	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	1,000,000 —
45	Imposta straordinaria sul patrimonio	370,000,000 —
46	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	200,000 —
		371,700,000 —
	Totali delle imposte dirette . . .	4,510,925,000 —
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
47	Tasse di successione	130,000,000 —
48	Tasse di manomorta	20,000,000 —
49	Tasse di registro	640,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
50	Tasse di bollo	620,000,000 —
51	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	277,000,000 —
52	Tasse ipotecarie	135,000,000 —
53	Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radioaudizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del Regio decreto 17 novembre 1927, numero 2207 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246)	16,000,000 —
54	Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246)	2,000,000 —
55	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici (articoli 3 e 6 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917)	1,260,000 —
56	Tasse sulle concessioni governative	165,000,000 —
57	Tassa sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana. (Art. 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414)	*per memoria*
58	Tasse sugli autoscafi	320,000 —
59	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446	181,000,000 —
60	Soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche (R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549).	50,000,000 —
61	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	50,000,000 —
62	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	20,000,000 —
63	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	500,000 —
64	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
65	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali (art. 7, comma 2° del Regio decreto-legge 29 giugno 1922, n. 40)	1,800,000 —
66	Tassa di scambio	1,100,000,000 —
67	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	16,200,000 —
68	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	47,500,000 —
69	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	8,500,000 —
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,482,080,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
70	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	180,000,000 —
71	Imposta sulla fabbricazione della birra	30,000,000 —
72	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	3,000,000 —
73	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,060 000,000 —
74	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	6,000,000 —
75	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	40,000,000 —
76	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	300,000 —
77	Tassa di vendita sugli oli minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	120,000,000 —
78	Imposta sul gas e sull'energia elettrica destinati ad uso di illuminazione e di riscaldamento	230,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
79	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 —
80	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	22,000,000 —
81	Imposta sul consumo del caffè	436,000,000 —
82	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1,910,000,000 —
83	Soprattassa di confine	15,000,000 —
84	Tassa sulla vendita degli oli minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373)	340,000,000 —
85	Dazio sull'importazione del grano	105,000,000 —
	Totali delle imposte indirette sui consumi	4,533,300,000 —
	Monopoli.	
86	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	2,519,705,000 —
87	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	320,000,000 —
88	Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi	116,000,000 —
89	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	14,500,000 —
	Totali dei monopoli	2,970,205,000 —
	Lotto.	
90	Lotto	490,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.	
91	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	13,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
92	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui redditi medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare	16,000,000 —
93	Tasse a carico dei vettori; per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	2,000,000 —
	Totali	18,000,000 —
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.	
94	Tasse di pubblico insegnamento	45,000,000 —
95	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	60,000 —
96	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	19,000,000 —
97	Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	16,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
98	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	7,000,000 —
99	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
100	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	26,150,000 —
101	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e le polizia sulle strade statali (art 121 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179)	2,000,000 —
102	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 e ricavo della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori	300,000 —
103	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	2,500,000 —
104	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	9,000 —
105	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale	80,000 —
106	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344)	2,500,000 —
107	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	3,500,000 —
108	Proventi delle carceri	29,000,000 —
109	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
110	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	900,000 —
111	Quote a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per spese di sorveglianza amministrativa da parte del Governo	364,500 —
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	154,463,500 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
112	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	300,000 —
113	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
114	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti	4,000,000 —
115	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	17,293,910 —
116	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per interessi sulle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e sulle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi (art. 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892, ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 1895, sub-allegato *L* all'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486)	132,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
117	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	185,861,225 69
118	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	301,760.68
119	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	19,500,000 —
120	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia	1,201,170 —
121	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	1,232,477.85
122	Rimborso dalle Regie universita e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato. (Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n 1592)	15,234,515 —
123	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, a norma dell'art. 30, primo comma, del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379	7,000,000 —
124	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227, legge 15 giugno 1931. n. 889)	*per memoria*
125	Contributi di enti locali pel mantenimento dei Regi istituti tecnici agrari. (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3214, testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e legge 15 giugno 1931, n. 889)	166,000 —
126	Contributi di enti locali e corpi morali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per le scuole medie governative istituite ai sensi dell'art 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, ovvero regolate dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685	1,343,013 —
127	Proventi di cui all'art. 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'art. 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (art. 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003)	*per memoria*
128	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	40,000 —
129	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 —
130	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n 1672)	112,000 —
131	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	15,735,500 —
132	Contributo annuo consolidato dovuto dall'amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949)	762,760.10
133	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n 2379	50,000 —
134	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	*per memoria*
135	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (legge 6 aprile 1933, n 427)	*per memoria*
136	Concorso delle Provincie e dei Comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	1,800,000 —
137	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Regio decreto 19 novembre 1921, n 1688)	500,000 —
138	Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche degli ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	merci accompagnate da persone (articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404)	1,000 —
139	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	100,000 —
140	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1,024,000 —
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,154,219.34
142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	210,000 —
143	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica	*per memoria*
144	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	380,984 —
145	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni	858,115 —
146	Contributo del fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	7,500,000 —
147	Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	16,298,800 —
148	Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'art. 16 del Regio decreto 28 dicembre 1931, n. 1684	*per memoria*
149	Contributo dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, numero 2172)	120,000 —
150	Contributo dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
151	Versamento da parte dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, del proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	27,255.70
152	Rimborso dell'azienda di Stato per le foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	1,390,000 —
153	Rimborso dall'azienda di Stato per le foreste demaniali della spesa per indennità complementare dovuta ai militari della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627	1,200,000 —
154	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	*per memoria*
155	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la mostra campionaria coloniale permanente; proventi della mostra medesima e del servizio filatelico (articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756)	*per memoria*
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	668,364,502.36
	Entrate diverse.	
156	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	2,500,000 —
157	Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	*per memoria*
158	Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli uffici del Registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima	*per memoria*
159	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	118,200,000 —
160	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	13,500,000 —
161	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	5,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
162	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di otto decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	6,500,000 —
163	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	500,000 —
164	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria	35,000,000 —
165	Proventi e ricuperi di portafoglio	20,000,000 —
166	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	4,000,000 —
167	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287)	400,000 —
168	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	400,000 —
169	Tasse dovute per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 (Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341)	6,000,000 —
170	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080	2,000,000 —
171	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4	5,000,000 —
172	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione .	10,000,000 —
173	Diritti dovuti per le visite sanitarie agli animali, alle carni ed ai prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno ed agli animali che si esportano, ed eventuali pene pecuniarie. (Legge 16 luglio 1916, n. 947). . . .	5,600,000 —
174	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636	900,000 —
175	Diritto di visita al pollame vivo e morto, in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947	4,500,000 —
176	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della lege 17 marzo 1932, n. 368, e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima	*per memoria*
177	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	*per memoria*
178	Tassa annuale da corrispondersi dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468 e articolo 9 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	500,000 —
179	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421) . . .	100,000 —
180	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117	1,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
181	Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie	*per memoria*
182	Importo delle soprattasse riscosse dagli uffici del registro, ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie	*per memoria*
183	Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726)	20,000,000 —
184	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali, proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277 (articoli 1 e 12 del Regio decreto medesimo)	*per memoria*
185	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori	150,000 —
186	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	200,000 —
187	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	300,000 —
188	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	30,000,000 —
189	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	6,400,000 —
190	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e dell'Amministrazione delle tasse	4,500,000 —
191	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1950 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	1,500,000 —
192	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	200,000 —
193	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
194	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
195	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
196	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	*per memoria*
197	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491	*per memoria*
198	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	**86,500,000 —**
	Totali delle entrate diverse ordinarie	**391,850,000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
199	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	5,050,000 —
200	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854)	*per memoria*
201	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
202	Concorso dei Comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (articolo 4 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058)	*per memoria*
203	Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	90,000 —
204	Concorsi di enti diversi nelle spese per la esecuzione di opere marittime	*per memoria*
205	Concorso nella spesa per il personale ed in quella per il consumo dei materiali, sostenute dal Ministero dei lavori pubblici nella escavazione di porti e di spiagge per conto di altre Amministrazioni statali e di Enti parastatali. (Regio decreto 3 agosto 1930, n. 1336)	*per memoria*
206	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
207	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501)	100,000 —
208	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,300,000 —
209	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40,000 —
210	Rimborsi diversi di spese straordinarie	3,000 —
211	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	775,000 —
212	Ricupero delle somme rimborsate dalla Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —
213	Somme da versare ai sensi dell'art. 95 delle norme per la bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza o per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione	1,500,000 —
214	Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli Ispettori corporativi ai sensi dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 (art. 17) e 27 dicembre 1930, n. 1835	*per memoria*
215	Annualità a carico dei consorzi per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi. (Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 18 giugno 1931, n. 987)	40,000 —
216	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	400,000 —
217	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	1,350,000 —
218	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (14ª rata)	1,827,098.48

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
219	Somma da versare dal comune di Milano a titolo di concorso nella spesa di sistemazione del nuovo aeroporto a Linate (art. 6 della convenzione 16 gennaio 1933, approvata con Regio decreto 2 marzo 1933)	1,000,000 —
220	**Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, registrato alla Corte dei conti**	3,204,682.10
221	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura. (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —
222	**Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457**	5,000,000 —
223	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia **e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923**	5,000,000 —
224	Rimborso, dal Fondo speciale delle Corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle Corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 e successive modificazioni)	800,000 —
225	Somma da prelevare dal Fondo speciale delle corporazioni per il funzionamento dell'ufficio per l'attuazione dell'organo degli accertamenti commerciali, previsto dall'art. 4, lettera *a*) della legge 8 giugno 1925, n. 969, (art. 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165)	*per memoria*
226	Contributi di enti e **di Istituti per il completamento di opere** di assetto edilizio **e per l'arredamento della Regia** Università di Roma (articoli 1 e 2 della convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (3° delle 10 rate)	1,400,000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	29,231,780.58

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Entrate diverse.	
227	Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle Confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
228	**Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)**	*per memoria*
229	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto **a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)**	3,500,000 —
230	**Proventi derivanti dalle ricerche di oli minerali (art. 11 del** Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	50,000 —
231	**Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2,** lettera *c* del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2159)	7,000,000 —
232	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (art. 1 del Regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1592)	30,000,000 —
233	Ritenuta del 0,50 per cento sull'importo delle vendite di prodotti pescherecci, eseguite nei mercati all'ingrosso del pesce da commissionari o direttamente dai produttori, stabilita dall'art. 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397, a favore dell'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè dell'assistenza ai pescatori	*per memoria*
234	**Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico**	30,000 —
235	**Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri** navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma **dell'articolo 23** della Convenzione 23 agosto 1926, **approvata dal Regio** decreto 20 settembre successivo, n. 2125	450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
236	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
237	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356)	10,000,000 —
238	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, numero 86)	*per memoria*
239	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
240	Somme prelevate dal fondo del servizio delle obbligazioni terremoti, autorizzato con la legge 27 giugno 1929, n. 1069 e da inscrivere negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici per provvedere alle spese di acceleramento della revisione degli atti tecnici e della trattazione delle domande per contributi terremoti (art. 1 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 628, e articoli 6 e 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001)	*per memoria*
241	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970	1,000,000 —
242	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	25,000 —
243	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383	10,000 —
244	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	455,000 —
245	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
246	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
247	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e art. 41 del decreto del Commissariato per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
248	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
249	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
250	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
251	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
252	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294 .	*per memoria*
253	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3.000, a termini dell'articolo 1, lettera *c*, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920 .	*per memoria*
254	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374) .	50,000 —
255	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota di interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle Ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (11ª rata)	3,999.24
256	Somma annua dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee ex-statali Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Otranto, concesse alla Società anonima italiana per le ferrovie del Sud-Est in base a convenzione 14 ottobre 1931, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480 (articolo 4 del Regio decreto medesimo)	2,800,000 —
257	Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (Legge 1° maggio 1930, numero 467)	800,000 —
258	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160)	1,880,000 —
259	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (7ª delle 14 annualità)	805,969.27
260	Versamento dalla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute da Provincie in ammortamento delle anticipazioni loro concesse per far fronte al disavanzo dei propri bilanci per l'anno 1932, od alle spese residue (art. 6 del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610)	6,800,000 —
261	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto 26 dicembre 1921, n. 1867)	*per memoria*
262	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
263	Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66 (art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639)	*per memoria*
264	Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16) .	1,300,000 —
265	Interessi su mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, numero 2139)	100,000 —
266	Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto 10 novembre 1925, n. 1964	*per memoria*
267	Interessi, per il quinquennio di proroga di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, sulle annualità dovute dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2 milioni fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (decreto luogotenenziale 28 febbraio 1928, n. 346)	*per memoria*
268	Rimborso dal Governo della Cirenaica, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità 1934, relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	296,467.44

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
269	Rimborso dal Governo della Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	479,535.84
270	Rimborso dal Governo della Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448)	18,582.05
271	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2.000.000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua (decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	26,783.65
272	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (9ª annualità) (Regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2155)	119,581.30
273	Rimborso dal Governo della Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (art. 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (5ª annualità)	478,891,87
274	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	822,368.32
275	Rimborso dal Governo della Somalia italiana, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 30 milioni concessogli per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa e diramazione Bivio-Adalei-Villaggio Duca degli Abruzzi (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n 1394 e Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 922)	473,482.80
276	Interessi 4 per cento all'anno da corrispondersi dal Governo della Tripolitania sulle somme ad esso mutuate dal Tesoro dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-19 luglio 1929, n. 1936, per concorso del Governo medesimo alla formazione del capitale azionario di una Società anonima avente per oggetto la produzione, a semplice calore solare, del potassio e del magnesio dalle acque marine, con installazione di un primo impianto a Pisida (Zuara)	*per memoria*
277	Somma da versare dal Comune di Milano in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi della Convenzione 28 luglio 1931, per la sistemazione dei servizi statali in detta città, approvata e resa esecutoria con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1266	*per memoria*
278	Somma da versare dal comune di Milano in corrispettivo della cessione delle aree demaniali costituenti l'aeroporto « E. Pensuti » di Taliedo (articoli 2 e 8 della convenzione 16 gennaio 1933, approvata con Regio decreto 2 marzo 1933)	2,500,000 —
279	Somma da versare dal Banco di Napoli e dall'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli	*per memoria*
280	Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazione di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (articolo 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325). (Scadenza 1° gennaio 1935)	5,572,472 —
281	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	49,500,000 —
	Totali delle entrate diverse straordinarie	127,399,133.78
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
282	Vendita di beni immobili	*per memoria*
283	Ricavo dell'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
284	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali, eguali e consecutive, di lire 338.582,28 ciascuna (Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1686) (10ª delle 20 rate) . . .	338,582.28
285	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	325,000 —
286	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	200,000 —
287	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (10ª annualità)	21,500,000 —
	Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,363,582.28
	Accensione di debiti.	
288	Somma da provvedersi per far fronte al rimborso dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 1934 e di altre passività redimibili	1,220,867,095.43
289	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	*per memoria*
290	**Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima**	1,376,294.89
291	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443 . .	6,500,000 —
292	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
293	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
294	Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 —
	Totali delle accensioni di debiti . . .	1 275,743,390.32
	Emissione di monete.	
295	Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
296	Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 1 e da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio-decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . .	*per memoria*
297	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, numero 1506	*per memoria*
298	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148 .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
299	Valore nominale di monete di nichelio puro da centesimi 20 (Regio decreto 2 maggio 1920, n. 627)	*per memoria*
		—
	Riscossione di crediti.	
300	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 —
301	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tranvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
302	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 742 (art. 4 della legge 8 luglio 1929, n. 1225)	24,078.70
	Totali delle riscossioni di crediti	575,819.30
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
303	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	868,000 —
304	Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (6ª delle 30 annualità)	466,666.66

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
305	**Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni**	1,700,000 —
306	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; di lire 11.400.000, giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286, di lire 2.377.016,44 di cui alla legge 18 giugno 1914, n. 557; di lire 8.800.000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22.500.000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4.466.398,33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,252,656.01
307	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 28 luglio 1926, n. 1619)	20,000.000 —
308	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250,000 —
309	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
310	Ricupero, dal comune di Rieti, mediante ritenuta sull'annuo canone di affitto dello stabile di sua proprietà, adibito a sede della Regia Intendenza di finanza, delle spese anticipate per l'adattamento dello stabile stesso, e relativi interessi 3 per cento (8ª delle nove rate annuali)	34,333 —
311	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	112,811,693.47
312	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) .	160,947.09
313	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3.000.000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704) (11ª delle 15 annualità)	289,026.87
314	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 58 del Testo unico 9 aprile 1922, n 932) . .	*per memoria*
315	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034) . .	*per memoria*
316	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . .	*per memoria*
317	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto 24 gennaio 1929, n. 100) ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497	*per memoria*
318	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2.000.000 fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (7ª delle 40 annualità - decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346)	*per memoria*
319	Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	820,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
320	Quota annua di lire 1.000.000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2639	1,000,000 —
321	Maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n 3233	500,000 —
322	Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
323	Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	1,000,000 —
324	Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . .	*per memoria*
325	Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento	1,000,000 —
326	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	*per memoria*
327	Somme dovute dall'Ente autonomo « Unione militare » per interessi ed annualità di ammortamento delle somministrazioni al medesimo fatte in virtù dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 (art. 4, 1° comma, della legge medesima)	679,339.80
328	Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di lire 280.500 erogata dal	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2010, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (articolo 4 del Regio decreto medesimo) (6ª rata)	18,700 —
329	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	10,500,000 —
330	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039	2,893,175.28
331	Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'art. 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo) (7ª delle 14 annualità)	2,194,030.73
332	Rimborso dal Governo della Cirenaica, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità 1934 relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate, autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n 808	132,151.12
333	Rimborso dal Governo della Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35.000.000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	270,546.64
334	Rimborso dal Governo della Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità, (legge 1° aprile 1915, numero 448)	13,564,34
335	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di L. 2.000.000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua (decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	16,078.20
336	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (9ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155).	39,860.70
337	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	811,851.02
338	Restituzione dal Governo della Colonia Eritrea, delle anticipazioni di L. 3.000.000 concessegli per agevolare lo sviluppo dell'Azienda agraria di Tessenei (Regio decreto-legge 5 giugno 1928, n. 1211, e Regio decreto 14 marzo 1929, n. 326).	500,000 —
339	Rimborso dal Governo della Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119 5ª annualità)	201,797.25
340	Rimborso dal Governo della Somalia italiana, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 30 milioni concessogli per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa e diramazione Bivio-Adalei Villaggio Duca degli Abruzzi (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394 e Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 922)	169,445.04
341	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'art. 6 del Regio decreto 25 aprile 1929, n. 594	*per memoria*
342	Rimborso delle somme anticipate sino al 31 marzo 1932, per interessi sul prestito obbligazionario di L. 105.000.000, contratto dall'Ente autonomo Adige-Garda in base al Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275 (art. 2 della legge 23 maggio 1932, n. 637) (4ª delle cinque annualità)	793,000 —
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	162,586,863.22
	Partite che si compensano nella spesa.	
343	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti e stabilimenti militari ed enti aeronautici per il servizio	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate da rispettivi regolamenti (art 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	74,500,000 —
344	Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n 1713)	104,200,000 —
345	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori, a funzionari della stessa avvocatura, e spese gravanti le competenze medesime	2,640,000 —
346	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	3,000,000 —
347	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,385,000 —
348	Interessi sulla rendita consolidato 3,50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n 28)	1,244,532.77
349	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	698,500 —
350	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di L. 200.000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
351	Provento della tassa portuale di L. 0,90 e L. 0,40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e art. 2 del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2106)	770,000 —
352	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (10ª rata)	480,000 —
353	Provento della tassa portuale di L. 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
354	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di L. 800.000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lettera *b*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n 1021)	*per memoria*
355	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di L. 1.400.000 e di L. 4.200.000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di Giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *a*) e *g*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
356	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
357	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,569,302.46
358	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146	*per memoria*
	Totali delle partite che si compensano nella spesa	191,796,645.27
	PROVENTI SPECIALI RISERVATI ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
359	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
360	Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del Regio decreto 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
	Totali . . .	—
	Ricuperi diversi.	
361	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13.000.000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	165,705.77
362	Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinate alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, art. 17 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661, art. 4 del Regio decreto 9 novembre 1919, n 2297, articoli 16 e 20 del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405, e art. 25 della legge 20 agosto 1921. n. 1177)	20,250,000 —
363	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n 263)	1,200,000 —
364	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	*per memoria*
365	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari . . .	283,365 —
366	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 15.000.000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
367	Rimborso graduale dei mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925. n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139)	*per memoria*
	Totali dei ricuperi diversi . . .	21,899,070.77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Redditi patrimoniali dello Stato	117,813,000.83
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato . . .	155,194,058.16
Tributi:	
Imposte dirette	4,510,925,000 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,482,080,000 —
Imposte indirette sui consumi	4,533,300,000 —
Monopoli	2,970,205,000 —
Lotto	490,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni	13,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	18,000,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	154,463,500 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	668,364,502.36
	Entrate diverse	391,850,000 —
	Totali della categoria 1ª (parte ordinaria)	17,505,195,061.35
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	29,231,780,58
	Entrate diverse	127,399,133.78
	Totali della categoria 1ª (parte straordinaria)	156,630,914.36
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,363,582.28
	Accensione di debiti	1,275,743,390.32
	Emissione di monete	—
	Riscossione di crediti	575,819.30
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	162,586,863.22
	Partite che si compensano nella spesa	191,796,645.27
	Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
	Ricuperi diversi	21,899,070.77
	Totali della categoria II	1,674,965,371.16
	Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*	1,831,596,285.52
	Totali dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*)	19,336,791,346.87

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	Parte ordinaria	17,505,195,061.35
	Parte straordinaria	156,630,914.36
		17,661,825,975.71
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	1,674,965,371.16
	Totali generali	19,336,791,346.87

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

	Parte ordinaria — Entrate e spese effettive 1	PARTE STRAORDINARIA — Entrate e spese effettive 2	PARTE STRAORDINARIA — Movimento di capitali 3	PARTE STRAORDINARIA — Totale (Colonne 2 e 3) 4	INSIEME — Entrate e spese effettive 5	INSIEME — Movimento di capitali 6	INSIEME — Totale generale (Colonne 5 e 6) 7
Spesa:							
Ministero delle finanze	7,400,210,572.79	2,786,364,633.40	1,352,733,501.60	4,139,098,135 —	10,186,575,206.19	1,352,733,501.60	11,539,308,707.79
» di grazia e giustizia	486,012,400 —	1,090,000 —	—	1,090,000 —	487,102,400 —	—	487,102,400 —
» degli affari esteri	187,015,100 —	14,139,500 —	141,200,000 —	155,339,500 —	201,154,600 —	141,200,000 —	342,354,600 —
» delle colonie	6,467,000 —	441,879,581.30	4,539,860.70	446,419,442 —	448,346,581.30	4,539,860.70	452,886,442 —
» dell'educazione nazionale	1,635,878,070.20	121,552,788.60	—	121,552,788.60	1,757,430,858.80	—	1,757,430,858.80
» dell'interno	663,467,148 —	86,017,852 —	71,612 —	86,089,464 —	749,485,000 —	71,612 —	749,556,612 —
» dei lavori pubblici	338,179,500 —	718,055,000 —	663,270 —	718,718,270 —	1,056,234,500 —	663,270 —	1,056,897,770 —
» delle comunicazioni	535,077,397.17	107,315,000 —	—	107,315,000 —	642,392,397.17	—	642,392,397.17
» della guerra	2,347,335,000 —	173,252,746.88	23,179,339.80	196,432,086.68	2,520,587,746.88	23,179,339.80	2,543,767,086.68
» della marina	1,135,790,000 —	48,990,477 —	40,000,000 —	88,990,477 —	1,184,780,477 —	40,000,000 —	1,224,780,477 —
» dell'aeronautica	654,142,000 —	55,858,000 —	10,000,000 —	65,858,000 —	710,000,000 —	10,000,000 —	720,000,000 —
» dell'agricoltura e delle foreste	134,241,170 —	478,808,874 —	67,787,885.26	546,596,759.26	613,050,044 —	67,787,885.26	680,837,929.26
» delle corporazioni	40,605,500 —	38,355,744.80	—	38,355,744.80	78,961,244.80	—	78,961,244.80
Totali	15,564,420,858.16	5,071,680,197.98	1,640,175,469.36	6,711,855,667.34	20,636,101,056.14	1,640,175,469.36	22,276,276,525.50
Entrata:	17,505,195,061.35	156,630,914.36	1,674,965,371.16	1,831,596,285.52	17,661,825,975.71	1,674,965,371.16	19,336,791,346.87
Differenze	+ 1,940,774,203.19	— 4,915,049,283.62	+ 34,789,901.80	— 4,880,259,381.82	— 2,974,275,080.43	+ 34,789,901.80	— 2,939,485,178.63

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 485.

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'art. 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Sudbahn).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno alla Convenzione italo-austriaca dell'11 dicembre 1933 relativa all'interpretazione dell'art. 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria stipulata in Roma l'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'art. 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (Sudbahn).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 4 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 162. — MANCINI.

Convention entre l'Italie et l'Autriche sur l'interprétation de l'article 25 de l'Accord du 29 mars 1923 pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des chemins de fer Danube-Sava-Adriatique (ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud).

Sa Majesté le Roi d'Italie et ***le Président Fédéral de la République d'Autriche,*** désirant d'arriver à un règlement à l'amiable des questions qui regardent l'interprétation de l'article 25 de l'Accord du 29 mars 1923 pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud) en connexion avec l'Accord Austro-Italien signé à Rome le 6 avril 1922 concernant le payement des dettes et l'encaissement des créances privées;

Ont nommé leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. BENITO MUSSOLINI, Chef du Gouvernement Royal et Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

S. E. ANTOINE RINTELEN, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Rome;

Lesquels, en vertu des pouvoirs leur conférés, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que l'Etat, qui a pris en sa propre exploitation le réseau de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud) situé dans son territoire, a l'obligation de faire la liquidation et le payement de toutes les dettes, ainsi que d'encaisser toutes les créances de la Compagnie surgies avant le 1er janvier 1923, en tant qu'elles ne concernent pas le service des obligations, ou le domaine privé et les engagements privés de la Compagnie.

Les dettes et les créances susindiquées ne rentrent pas dans l'Accord signé à Rome entre l'Autriche et l'Italie le 6 avril 1922 concernant les payements des dettes et l'encaissement des créances privées.

Art. 2.

Les dettes et les créances visées dans le présent Accord sont celles qui se réfèrent aux créanciers et aux débiteurs qui avaient le 10 août 1921 leur résidence ou leur siège dans le territoire les Provinces transférées à l'Italie.

Ces dettes et ces créances, en tant qu'elles ne sont pas prescrites, sont à régler par l'Italie au moyen de l'Administration des chemins de fer, indépendemment du fait que les créances ou les dettes concernent seulement la partie du réseau situées dans le territoire Italien, ou bien qu'elles impliquent aussi le réseau situé dans le territoire Autrichien.

Les débiteurs et les créanciers dont il s'agit n'ont aucune action anvers la République d'Autriche, les Chemins de fer fédéreaux et la Compagnie, pour les dettes et les créances de la Compagnie antérieures au 1er janvier 1923.

Art. 3.

Le Gouvernement Autrichien réglera directement avec le Gouvernement Italien sa quote part des sommes, payées ou à payer par ledit Gouvernement en application de l'art. 2.

Art. 4.

La présent Convention sera ratifiée dans le plus bref délai, et entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications entre les deux Gouvernements, qui aura lieu à Rome.

Fait à Rome, en double exemplaire, dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes, ce 11 décembre 1933.

Pour l'Italie: MUSSOLINI.

Pour l'Autriche: Dr. ANTON RINTELEN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 486.

Assunzione della intitolazione di « Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi » da parte del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la deliberazione in data 16 dicembre 1933-XII con la quale il Collegio dei professori del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Roma ha proposto che l'Istituto stesso sia intitolato al nome di S. A. R. Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Roma assume la intitolazione « Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 487.

Istituzione, nel comune di Castel Sardo, di una sede distaccata della pretura di Sorso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Castel Sardo una sede distaccata della pretura di Sorso;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 15 aprile 1934-XII, nel comune di Castel Sardo, una sede distaccata della pretura di Sorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 488.

Istituzione, nel comune di Sant'Andrea di Conza, di una sede distaccata della pretura di Calitri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Sant'Andrea di Conza una sede distaccata della pretura di Calitri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito, con effetto dal 15 aprile 1934-XII, nel comune di Sant'Andrea di Conza, una sede distaccata della pretura di Calitri, con giurisdizione anche sul comune di Conza della Campania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 489.

Istituzione, nel comune di Maudas, di una sede distaccata della pretura di Senorbi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Maudas una sede distaccata della pretura di Senorbi;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 15 aprile 1934-XII, nel comune di Maudas, una sede distaccata della pretura di Senorbi, con giurisdizione anche sui comuni di Siurgus Donigala e di Gesico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 490.

Istituzione, nel comune di Sedini, di una sede distaccata della pretura di Nulvi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicebre 1923, n. 2785;

Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Sedini una sede distaccata della pretura di Nulvi;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 15 aprile 1934-XII, nel comune di Sedini, una sede distaccata della pretura di Nulvi, con giurisdizione anche sui comuni di Bulzi e Laerru.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 491.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Mondovì-Fossano-Villanova.

N. 491. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Mondovì-Fossano-Villanova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1934, n. 492.

Approvazione del nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Sassuolo.

N. 492. R. decreto 8 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Sassuolo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 493.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS. Bambin Gesù, in Fermo.

N. 493. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del SS. Bambin Gesù in Fermo (Ascoli Piceno), e viene autorizzato il trasferimento allo stesso di un fabbricato con orto, chiesa e spazi annessi, sito in Fermo, via S. Croce n. 19, in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 494.

Erezione in ente morale della Fondazione « Asilo Monumento », con sede in Valmareno, frazione del comune di Follina.

N. 494. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Asilo Monumento » con sede in Valmareno, frazione del comune di Follina (Treviso), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 495.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della SS. Trinità delle Cisterciensi, in Cortona.

N. 495. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della SS. Trinità delle Cisterciensi in Cortona, e viene autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1934.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge sopra menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1933-XI che nomina la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari;

Considerata la necessità di provvedere alla conferma in carica della Commissione anzidetta ed alla sostituzione del membro: maestro Delle Cese Italo, trasferito altrove;

Visto che il commissario straordinario per la città di Bari ha designato il maestro La Rotella Pasquale, a sostituire il maestro Delle Cese Italo;

Decreta:

Articolo unico.

È confermata in carica per un anno dal 16 febbraio 1934 anno XII, la Commissione incaricata di vigilare per la città di Bari a che le radiodiffusioni siano eseguite in modo soddisfacente. Essa è così costituita:

Dott. cav. uff. Maltese Gaetano, direttore del Circolo delle costruzioni TT. TT., presidente;

Prof. cav. Palmiotti Antonio, professore di matematica e fisica nel Regio istituto magistrale di Bari, membro;

Maestro La Rotella Pasquale, direttore del Liceo musicale « Niccolò Piccinni », membro;

Sig. De Zio Vito Nicola, ufficiale p. t., segretario.

I componenti di detta Commissione durano in carica per un anno dalla data di registrazione alla Corte dei conti del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6088)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1934.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospedale di San Matteo » di Pavia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1934, col quale fu prorogato, fino al 1° marzo 1934, il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospedale di San Matteo » con sede in Pavia;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile 1934.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6091)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta a suo favore dall'Amministrazione provinciale di Udine.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Udine il 3 febbraio 1934-XII, a rogito del dott. Pietro Someda de Marco, notaio residente in Clauzetto (n. 100 di repertorio), atto col quale l'Amministrazione provinciale di Udine ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, i fabbricati di recente costruzione e annesso terreno, di proprietà provinciale, descritti in Comune, censuario di Udine-esterno ai mappali n. 558-*C* di are 0,57 e 559-*B* di are 146,02, a condizione che l'Opera nazionale Balilla li utilizzi ad uso collegio-convitto;

Veduta la deliberazione n. 34 in data 1° marzo 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto:

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dall'Amministrazione provinciale di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1934.

Proroga al 31 dicembre 1934 delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 30 luglio 1932 concernente la determinazione e riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089, col quale sono prorogate al 31 dicembre 1934 le disposizioni del Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori;

Ritenuta la necessità di prorogare fino alla stessa data le norme dettate col decreto Ministeriale 30 luglio 1932, concernente la determinazione e riscossione dei contributi sindacali a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta già prorogato con decreto Ministeriale 27 aprile 1933, fino al 31 dicembre 1933;

Decreta:

Le norme dettate col decreto Ministeriale 30 luglio 1932 concernenti la determinazione e riscossione dei contributi sindacali a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta, avranno efficacia fino al 31 dicembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6103)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un legato disposto a suo favore dalla signora Annunziata Pareti di Chiavari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il testamento olografo in data 26 giugno 1930, pubblicato con rogito del dott. Giovanni Mario Copello, notaio residente in Chiavari, testamento col quale la signora Annunziata Pareti fu Gregorio, vedova Montedonico Giuseppe, deceduta in Chiavari il 4 settembre 1933 ha, fra l'altro, disposto a favore dell'Opera nazionale Balilla un legato di L. 5000 nominali consolidato 5%;
Veduta la deliberazione n. 2 in data 8 novembre 1933, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato di cui alle premesse del presente decreto, disposto a suo favore dalla signora Anna Pareti fu Gregorio, vedova di Montedonico Giuseppe, morta in Chiavari il 4 settembre 1933-XI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1934.
Proroga al 31 dicembre 1934 delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° luglio 1931 concernente l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089, col quale sono prorogate al 31 dicembre 1934 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori;
Ritenuta la necessità di prorogare fino alla stessa data le norme dettate col decreto Ministeriale 1° luglio 1931, concernenti l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole già prorogate con decreto Ministeriale 27 aprile 1933, fino al 31 dicembre 1933;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Le norme dettate col decreto Ministeriale 1° luglio 1931, concernenti l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole, hanno efficacia fino al 31 dicembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6102)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1934.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 di applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 19 detto, che nomina la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano;
Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e successivi che mantengono in carica la Commissione in parola fino al 16 marzo 1934;

Decreta:

Articolo unico.

È confermata in carica per un anno dalla data 16 marzo 1934 la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Milano siano eseguite in modo soddisfacente. Essa è così costituita:
Comm. ing. Pancani Mario, tecnico di 1ª classe Azienda telefonica statale, presidente;
Cav. uff. prof. Bossi Renzo, membro;
Ing. Gnesutta Eugenio, radiocultore, membro;
Cav. Fantozzi Rodolfo, capo dell'Ufficio telefonico interurbano di Milano, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6144)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2809-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastjancic Federico di Leopoldo, nato a Merna il 6 aprile 1906 e residente a Trieste, via A. Caccia, n. 6, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1036)

N. 11419-2808-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastjancic Agostino fu Antonio, nato a Vertoiba il 20 dicembre 1875 e residente a Trieste, via Coroneo, 1, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Stegovec di Andrea, nata il 9 novembre 1878, moglie;
2. Vittoria di Agostino, nata il 15 maggio 1900, figlia;
3. Ernesto di Agostino, nato il 15 giugno 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1035)

N. 11419-2810-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Vattovatz Maria di Matteo, nata a Portorose l'8 aprile 1896 e residente a Trieste, via Commerciale, 111, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fernanda di Maria, nata il 10 ottobre 1920, figlia;
2. Luciana di Maria, nata il 22 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1037)

N. 11419-2793-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancich Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 16 aprile 1891 e residente a Trieste, via Piccardi, n. 24, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Natalia Vouk di Valentino, nata il 21 luglio 1896, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 16 febbraio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1038)

N. 11419-2794-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bastiancich ved. Lucia di Silvestro nata Terkovic, nata a Berdo il 13 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Lavatoio, 3, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1039)

N. 11419-2796-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancich Gastone fu Francesco, nato a Trieste il 6 settembre 1903 e residente a Trieste, vicolo San Fortunato, 5, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Stolfa fu Giovanni, nata il 15 novembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1041)

N. 11419-2795-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancich Vittorio fu Giuseppe, nato a Trieste il 5 gennaio 1873 e residente a Trieste, via delle Lodole, 8, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1040)

N. 11419-2797-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancich Antonio fu Antonio, nato a Pola l'11 gennaio 1882 e residente a Trieste, via M. d'Azeglio, 20, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1042)

N. 11419-2798-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancig Giuseppe di Giovanni, nato a Ruttars il 1° agosto 1881 e residente a Trieste, via del Rivo, 7, è restituito nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Albino di Giuseppe, nato il 18 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1043)

N. 11419-2777-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i terri[illegible]ori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Keligaric ved. Giovanna fu Tomaso nata Obat, nata a Villa Decani il 24 dicembre 1870 e residente a Trieste, Rozzol, 46, è restituito nella forma italiana di « Calligari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 9 aprile 1899, figlio;
2. Augusto fu Giuseppe, nato il 18 maggio 1902, figlio;
3. Carla fu Giuseppe, nata il 7 febbraio 1906, figlia;
4. Raffaele fu Giuseppe, nato il 24 dicembre 1908, figlio;
5. Maria fu Giuseppe, nata il 15 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1044)

N. 11419-2778-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kaligaric vedova Maria di Giuseppe nata Grizan, nata a Villa Decani il 24 giugno 1870 e residente a Trieste, via dell'Istria, 118, sono restituiti nella forma italiana di « Calligari » e « Grisoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Romano fu Andrea, nato il 17 aprile 1902, figlio;
2. Maria fu Andrea, nata il 16 gennaio 1904, figlia;
3. Rosalia fu Andrea, nata il 22 giugno 1906, figlia;
4. Carlo fu Andrea, nato il 6 giugno 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1045)

N. 11419-2779-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Katarinzhizh Edoardo fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 settembre 1881 e residente a Trieste, via T. Vecellio, 13, è restituito nella forma italiana di « Cattarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Ficon di Giuseppe, nata il 21 dicembre 1876, moglie;
2. Leda di Edoardo, nata il 4 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1046)

N. 11419-2780-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Aurelio di Stefano, nato a S. Domenica di Visinada l'8 novembre 1899 e residente a Trieste, via S. Maurizio, 9, è restituito nella forma italiana di « Cattarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Stampetta di Sebastiano, nata il 9 marzo 1903, moglie;
2. Gaetano di Aurelio, nato il 16 luglio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1047)

N. 11419-2781-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Marcello fu Domenico, nato a Stridone il 6 dicembre 1911 e residente a Trieste, via Moreri, 38, è restituito nella forma italiana di « Cattarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lino fu Domenico, nato il 21 febbraio 1914, fratello;
2. Iolanda fu Domenico, nata il 15 ottobre 1918, sorella;
3. Lidia fu Domenico, nata il 25 maggio 1920, sorella;
4. Anna fu Domenico, nata il 6 febbraio 1923, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1048)

N. 11419-2783-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cattarinich Antonia fu Antonio, nata a Lussinpiccolo il 16 novembre 1893 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 37, è restituito nella forma italiana di « Cattarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO

(1050)

N. 11419-2782-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarincich Francesco di Francesco, nato a S. Domenica di Visinada l'11 giugno 1901 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 551, è restituito nella forma italiana di « Cattarini »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ida Labinaz di Antonio, nata il 21 marzo 1907, moglie;
2. Daniele di Francesco, nato il 4 ottobre 1930, figlio;
3. Anna di Francesco, nata il 7 febbraio 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1049)

N. 11419-2784-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome della sig.a Cattarinich Ida fu Caterina, nata a Trieste il 24 novembre 1905 e residente a Trieste, Rozzol n. 1348, è restituito nella forma italiana di « Cattarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bruno fu Caterina, nato il 23 agosto 1911, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1051)

N. 11419-2785-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Marino fu Antonio, nato a Lussinpiccolo il 12 settembre 1868 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 3, è restituito nella forma italiana di « Cattarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Kürner di Giovanni, nata l'8 settembre 1882, moglie;
2. Giulia di Marino, nata il 15 luglio 1912, figlia;
3. Bianca di Marino, nata l'11 marzo 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1052)

N. 11419-2786-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rossovich Antonio di Giuseppe, nato a Trieste il 1° dicembre 1880 e residente a Trieste, Scorcola n. 22, è restituito nella forma italiana di « Rosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Veronica Tisel di Giovanni, nata il 19 dicembre 1891, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 5 gennaio 1920, figlio;
3. Lucia di Antonio, nata il 29 giugno 1921, figlia;
4. Mario di Antonio, nato il 19 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1053)

N. 11419-23760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Bajc di Virgilio, nato a Trieste il 12 ottobre 1902 e residente a Monfalcone, via A. Boito n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bai »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Bajc è ridotto in « Bai ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosina Defilippi in Bajc fu Paolo, nata il 26 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1060)

N. 11419-6852.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Bratoz fu Francesco, nato a S. Vito di Vipacco il 13 gennaio 1906 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barduzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Bratoz è ridotto in « Barduzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1062)

N. 11419-19820.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Battig fu Luigi, nato a Banne (Trieste) il 22 febbraio 1883 e residente a Rupinpiccolo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Batti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Battig è ridotto in « Batti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alberta Stok in Battig fu Mattia, nata il 7 marzo 1890, moglie;
2. Emilia di Giuseppe, nata il 28 giugno 1912, figlia;
3. Mario di Giuseppe, nato il 16 dicembre 1922, figlio;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1061)

N. 11419-19017.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Francesca Cesnik di Giovanni, nata a Fiume il 3 ottobre 1891 e residente a Monfalcone, Porto n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francesca Cesnik è ridotto in « Cesini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1063)

N. 11419-24331.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gregorig di Antonio, nato a Trieste il 22 settembre 1899 e residente a Roma, via Cairoli n. 115, int. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo di Comune di residenza del richiedente

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gregorig è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Flego in Gregorig di Giovanni, nata il 6 aprile 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1064)

N. 11419-20851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raimondo Grillanz fu Giuseppe, nato a Sales il 18 febbraio 1887 e residente a Sales, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghirlandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raimondo Grillanz è ridotto in « Ghirlandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Faidiga in Grillanz fu Stefano, nata il 20 agosto 1892, moglie;
2. Carla di Raimondo, nata il 21 dicembre 1919, figlia;
3. Floriano Raimondo di Raimondo, nato il 16 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1065)

N. 11419-708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Antonia Hrovatin fu Antonio, nata a Trieste il 9 gennaio 1888 e residente a Trieste, via F. Rismondo n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antonia Hrovatin è ridotto in « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1066)

N. 11419-18414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vito Kladnig fu Vito, nato a Trieste il 17 settembre 1908 e residente a Monfalcone, via T. Vecellio n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Claudi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vito Kladnig è ridotto in « Claudi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notari.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 12 marzo 1934-XII i signori dott. Federici Mario fu Carlo e Sartoris Attilio Umberto fu Giacomo, notai residenti ed esercenti in La Spezia, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(6128)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 76.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.58
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	76.45
Svizzera (Franco)	375.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.58
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.045
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.75
Svezia (Corona)	3.13
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.675
Id. 3,50 % (1902)	82.75
Id 3 % lordo	61.675
Prestito Conversione 3,50 %	88.475
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.125
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	105.875
Id. id. id 1941	106.025
Id. id. id. 1943	99.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.175

MINISTERO DELL' INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Udine.

Si comunica che con R. decreto 12 febbraio 1934 (registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1934, reg. n. 2 Interno, foglio n. 6), il sig. prof. Azzo Varisco è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. prof. Papinio Pennato.

(6129)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

Si comunica che con R. decreto 12 febbraio 1934 (registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1934, reg. n. 2 Interno, foglio n. 7), il sig. prof. Giuseppe Zagari è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Napoli pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. prof. Pietro Castellino.

(6130)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, le sottoindicate società cooperative con *sede in Napoli*, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione.

Società anonima cooperativa « Virtus » - Bollettino ufficiale 8 giugno 1922, fasc. XXIII, registro società n. 202.

Società cooperativa di consumo « Stella Rossa » - Bollettino ufficiale 20 dicembre 1917, fasc. LI, registro società n. 203.

Società cooperativa di consumo e vendita fra gli addetti alla Compagnia dell'Acquedotto di Napoli - Bollettino ufficiale 19 settembre 1918, fasc. XXXVIII, registro società n. 204-1918.

Società cooperativa di consumo « L'Ausiliaria » - Bollettino ufficiale 15 agosto 1918, fasc. XXXIII, registro società 205-1918.

Società anonima cooperativa Rastrellari e Pescatori di Chiaia per l'allevamento, la stabulazione e vendita dei molluschi e del pesci vivi - Bollettino ufficiale 31 ottobre 1912, fasc. XLIV, registro società n. 206-1912.

Società anonima cooperativa « Giovanni Bovio » fra lavoratori del guanto - Bollettino ufficiale 13 agosto 1918, fasc. XXXIII, registro società n. 206-1918.

Società anonima cooperativa fabbrica di sedie mobili tipo Vienna Lanstrotip - Decreto tribunale 13 giugno 1928, registro società n. 207.

Società anonima cooperativa Unione Agricola Vesuviana - Bollettino ufficiale 26 luglio 1918, fasc. VIII, registro società n. 209.

Società cooperativa della Real Casa degli Emigranti - Bollettino ufficiale 1° agosto 1918, fasc. XXXI, registro società n. 210.

Società anonima cooperativa « La Combattente Costruttrice » - Decreto tribunale 8 luglio 1927, registro società n. 210.

Società anonima cooperativa edificatrice « La Vomerese » - Bollettino ufficiale 1° maggio 1913, fasc XVIII, registro società n. 211-1910.

Società anonima cooperativa « L'Indipendente « Bollettino ufficiale 8 agosto 1918, fasc. XXXII, registro società n. 211.

Società anonima cooperativa Unione consumatori - Bollettino ufficiale 1° agosto 1918, fasc. XXXI, registro società n. 214.

Società anonima cooperativa edile tra gli impiegati dell'acquedotto della città di Napoli - Decreto tribunale 21 novembre 1927, registro società n. 215-928

Società anonima cooperativa l'Edilizia fra operai stuccatori, in piazza Carlo Terno, palazzo Salsi - Decreto tribunale 18 marzo 1921, registro società n 216.

Società anonima cooperativa « La Partenopea » fra metallurgici ed affini - Bollettino ufficiale 8 agosto 1918, fasc. XXXII, registro società n. 218.

Società anonima cooperativa « Monte Grappa per l'acquisto di case economiche - Decreto tribunale 23 giugno 1924, registro società n. 218.

Società cooperativa Vasto - Bollettino ufficiale 8 agosto 1918, fasc. XXXII, registro società n. 221.

Società anonima cooperativa fra i produttori di carbone vegetale dell'Italia Meridionale - Bollettino ufficiale 14 agosto 1919, fascicolo XXXIII, registro società n. 221.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai tubisti ramisti - Bollettino ufficiale 12 dicembre 1912, fascicolo L, registro società n. 223.

Società anonima cooperativa « L'Edile Partenopea » - Decreto tribunale 31 marzo 1920, registro società n. 223.

Società cooperativa di consumo Metallurgici Napoletani - Bollettino ufficiale 15 agosto 1918, fasc. XXXIII, registro società n. 226.

Società anonima cooperativa fra il personale militare e civile del Deposito Cavalleria Lodi (15°) Bollettino ufficiale 15 agosto 1918, fasc. XXXIII, registro società n 227-918.

Società anonima cooperativa « Risorgimento » Bollettino ufficiale 8 agosto 1918, fasc. XXXII, registro società n. 228.

Società anonima cooperativa « Il Lavoro » - Decreto tribunale 15 aprile 1921, registro società n. 231.

Società cooperativa di consumo fra insegnanti e personale della Regia scuola normale « Margherita di Savoia » - Bollettino ufficiale 15 agosto 1918, fasc. XXXIII, registro società n. 232-1918.

Società cooperativa Unione Popolare - Bollettino ufficiale 15 agosto 1918, fasc. XXXIII, registro società n. 235-1918.

Società anonima cooperativa demolitori ferro, acciaio ed affini - Decreto tribunale 4 luglio 1927, registro società n 235.

Società anonima cooperativa fra i pescatori della Marinella e Golfo di Napoli - Bollettino ufficiale 31 luglio 1919, fasc. XXXI, registro società n. 237.

Società anonima cooperativa Consorzio Agrario Meridionale - Bollettino ufficiale 29 agosto 1918, fasc. XXXV, registro società n. 238-1918.

Società anonima cooperativa Frattaglieri Caionzari - Decreto tribunale 13 giugno 1923, registro società n. 240.

Società anonima cooperativa fra operai pittori e verniciatori e fornitura di materiali per pittura - Bollettino ufficiale 4 dicembre 1913, fasc. XLIX, registro società n. 243.

Società anonima cooperativa Unione Consumatori Napoletani - Registro società n. 243-1918 - Bollettino ufficiale 22 agosto 1918, fascicolo XXXIV.

Società anonima cooperativa Industria Pelli Agnello « S.A.I.P.A. » - Decreto tribunale 28 maggio 1923, registro società n. 244.

Società cooperativa « Case per Mutilati » - Decreto tribunale 13 aprile 1921, registro società n. 245.

Società anonima cooperativa fra calafati e carpentieri in legno ed in ferro nel porto di Napoli « Mare Nostrum » - Decreto tribunale 22 agosto 1924, registro società n. 245.

Società anonima cooperativa napoletana automobili rimessa « A.N.C.A.R. » - Decreto tribunale 25 giugno 1928, registro società n. 246.

Società anonima cooperativa per i lavori di edilizia « Astro » - Decreto tribunale 12 luglio 1926, registro società n. 251.

Società anonima cooperativa napoletana impresa marittima « S.N.I.M.A.C. » - Decreto tribunale 10 agosto 1928, registro società n. 253.

Società anonima cooperativa edilizia ferrovieri « Flegrea » - Decreto tribunale 30 novembre 1925, registro società n. 257.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « L'Audace » - Decreto tribunale 26 maggio 1922, registro società n. 257.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « L'Avvenire » fra gli scaricanti di terra di carbone del porto di Napoli - Bollettino ufficiale 7 agosto 1919, fasc. XXXII, registro società n. 258.

Società anonima cooperativa edilizia « Grande Italia » per la costruzione di case economiche - Decreto tribunale 28 luglio 1924, registro società n. 259.

Società anonima cooperativa tra operai muratori, manovali, stuccatori ecc. « Il Fascio Napoletano » - Decreto tribunale 6 luglio 1925, registro società n. 260.

Società anonima cooperativa « L'Assuntrice » - Bollettino ufficiale 23 gennaio 1913, fasc. IV, registro società n. 262.

Società cooperativa « Cooperativa Operai Muratori » - Bollettino ufficiale 14 agosto 1919, fasc. XXXIII, registro società n. 264.

Società cooperativa « La Democratica » - Decreto tribunale 18 aprile 1921, registro società n. 265.

Società cooperativa di consumo fra i portieri della Società per il risanamento di Napoli - Bollettino ufficiale 12 settembre 1918, fasc. XXXVII, registro società n. 266-1918.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « L'Orologio » - Decreto tribunale 17 giugno 1925, registro società n. 268.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Almes » Decreto tribunale 14 luglio 1926, registro società n. 269.

Società anonima cooperativa « I portabagagli esterni del porto di Napoli » - Decreto tribunale 12 giugno 1922, registro società n. 270.

Società anonima cooperativa « Cooperativa Meccanici Zona Franca - Napoli » - Bollettino ufficiale 17 ottobre 1918, fasc. XLII, registro società n. 276-1918.

Società anonima cooperativa tra operai selciaroli - Decreto tribunale 4 giugno 1922, registro società n. 277.

Società anonima cooperativa fra i commessi marittimi e loro aiuti - Decreto tribunale 4 luglio 1919, registro società n. 282.

Società cooperativa di lavoro « La Forza » - Decreto tribunale 12 maggio 1920, registro società n. 283.

Società anonima cooperativa « Industrie Napoletane dell'Ago » « I.N.D.A. » - Decreto tribunale 4 luglio 1923, registro società n. 285.

Società anonima cooperativa « Spes et Robur » - Decreto tribunale 19 giugno 1922, registro società n. 287.

Società anonima cooperativa « C.A.L.C.A.R. » lavoratori, calafati e carpentieri del porto di Napoli - Decreto tribunale 22 luglio 1919, registro società n. 289.

Società anonima cooperativa Unione cooperativa esportatori frutta e ortaglie - Bollettino ufficiale 24 ottobre 1918, fasc. XLIII, registro società n. 290-1915.

Società cooperativa « Napoli » fra operai scaricanti stivatori e facchini del porto di Napoli - Decreto tribunale 13 luglio 1923, registro società n. 290.

Società anonima cooperativa lavorazioni meccaniche, marittime e terrestri - Bollettino ufficiale 4 settembre 1919, fasc. XXXVI, registro società n. 296.

Società anonima cooperativa Giornalai - Bollettino ufficiale 10 ottobre 1918, fasc. XLI, registro società n. 297-1918.

Società anonima cooperativa edilizia Raffaele Pergolesi - Decreto tribunale 4 agosto 1926, registro società n. 297.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai marmisti, lustratori ed affini - Decreto tribunale 23 maggio 1921, registro società n. 303-1921.

Società anonima cooperativa « Monte Sei Busi » - Decreto tribunale 14 settembre 1928, registro società n. 306.

Società anonima cooperativa fra frittellari di Napoli - Bollettino ufficiale 31 ottobre 1918, fasc. XLIV, registro società n. 306-1918.

Società anonima cooperativa « Arti Edili » - Decreto tribunale 12 maggio 1920, registro società n. 307.

Società anonima cooperativa di consumo « La Nazionale » - Bollettino ufficiale 14 novembre 1918, fasc. XLVI, registro società n. 307.

Società anonima cooperativa « La Casa del Popolo » - Decreto tribunale 14 maggio 1920, registro società n. 308.

Società anonima cooperativa « La Vita » - Bollettino ufficiale 31 ottobre 1918, fasc. XLIV, registro società n. 312-1918.

Società anonima cooperativa Arti Complementari di Edilizia - Decreto tribunale 27 agosto 1919, registro società n. 313.

Società cooperativa trasformatori generi suini ed affini - Bollettino ufficiale 7 novembre 1918, fasc. XLV, registro società n. 313.

Società anonima cooperativa operai falegnami - Decreto tribunale 27 agosto 1919, registro società n. 314.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Monte Grappa » - Decreto tribunale 24 ottobre 1927, registro società n. 316.

Società anonima cooperativa « Lega venditori e mestieri diversi del Porto di Napoli » - Decreto tribunale 2 settembre 1925, registro società n. 319.

Società anonima cooperativa « Edilizia Campana » - Decreto tribunale 24 maggio 1920, registro società n. 321

Società anonima cooperativa « Unione Lavoratori » fra lavoranti muratori, cementisti ed affini in Napoli - Decreto tribunale 24 maggio 1920, registro società n. 322.

Società anonima cooperativa « La Costantissima » cooperativa di lavoro fra ex combattenti - Decreto tribunale 28 maggio 1920, registro società n. 325.

Società cooperativa Unione cooperativa Mergellina - Bollettino ufficiale 14 maggio 1918, fasc. XLVI, registro società n. 325.

Società anonima cooperativa « Case per i ferrovieri dello Stato » « L'Ideale » - Decreto tribunale 24 luglio 1922, registro società n. 329.

Società anonima cooperativa Conceria Rinascente Pellettieri - Decreto tribunale 17 novembre 1924, registro società n. 332.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra operai metallurgici « La Fedele » - Bollettino Ufficiale 21 novembre 1918, fasc. XLVII, registro società n. 332.

Società anonima cooperativa fra operai costruttori aeronautici « Aquila » - Decreto tribunale 9 settembre 1925, registro società n. 334.

Società anonima cooperativa « La Veloce » - Decreto tribunale 11 giugno 1921, registro società n. 336.

Società anonima cooperativa « Alimentaria-Bestiame » - Bollettino ufficiale 5 dicembre 1918, fasc. XLIX, registro società n. 340.

Società anonima cooperativa « Rinnovamento » - Decreto tribunale 30 settembre 1925, registro società, n. 340.

Società anonima cooperativa edilizia fra sottufficiali di terra e di mare pensionati - Decreto tribunale 10 ottobre 1923, registro società n. 341.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Costruente Meridionale » di Napoli e provincia - Decreto tribunale 2 ottobre 1925, registro società n. 344.

Società anonima cooperativa Unione cooperativa imprenditori di carico e scarico merci del porto di Napoli - Decreto tribunale 24 luglio 1925, registro società n. 345.

Società anonima cooperativa « Il Risorgimento », cooperativa fra carpentieri e calafati in legno ed in ferro di Napoli - Decreto tribunale 28 maggio 1920, registro società n. 345.

Società anonima cooperativa « Fides » - Bollettino ufficiale 5 dicembre 1918, fasc. XLIX, registro società n. 346.

Società anonima cooperativa fra gli operai scaricatori e stivatori del legname « La Rinascente » - Decreto tribunale 24 giugno 1921, registro società n. 346-1921.

Società anonima cooperativa « Il Lavoro Economico » - Decreto tribunale 28 settembre 1925, registro società n. 348.

Società cooperativa « Il Risorgimento Edile » (I.R.E.) - Decreto tribunale 17 settembre 1919, registro società n. 349.

Società anonima cooperativa Primo istituto revisionale del Mezzogiorno - Decreto tribunale 9 dicembre 1927, registro società numero 352-1927.

Società anonima cooperativa « Unione Apistica Meridionale » - Decreto tribunale 14 luglio 1922, registro società n. 354.

Società anonima cooperativa « Campania » fra ex combattenti per lavori edilizi e stradali - Decreto tribunale 26 novembre 1924, registro società n. 357.

Società anonima cooperativa « Trimmers » fra gli stivatori di carbone del porto di Napoli - Decreto tribunale 26 settembre 1919, registro società n. 357.

Società anonima cooperativa « Italia » per trasporto marittimo e terrestre - Decreto tribunale 31 marzo 1924, registro società numero 358-1921.

Società anonima cooperativa « La Casa Nostra » - Decreto tribunale 1° luglio 1921, registro società n. 361.

Società anonima cooperativa per il salvataggio e i recuperi fra i palombari del porto di Napoli - Decreto tribunale 18 aprile 1923, registro società n. 361.

Società anonima cooperativa « La Navale » fra operai meccanici ed affini - Bollettino ufficiale 26 dicembre 1918, fasc. LII, registro società n. 369.

Società anonima cooperativa « La Lampara » - Decreto tribunale 26 settembre 1919, registro società n. 369.

Società anonima cooperativa Mutua cooperativa ingegneri - Decreto tribunale 7 maggio 1920, registro società n. 376.

Società anonima cooperativa « Frigus » - Decreto tribunale 23 dicembre 1918, registro società n. 383.

Società anonima cooperativa « La Casa » - Decreto tribunale 5 novembre 1926, registro società n. 383.

Società anonima cooperativa di lavoro fra operai già ferrovieri - Decreto tribunale 4 giugno 1920, registro società n. 384.

Società anonima cooperativa « L'Attività Cooperativa » fra muratori, terrazzieri, scalpellini, tagliamonti, falegnami, manovali ed affini - Decreto tribunale 30 ottobre 1925, registro società n. 385.

Società anonima cooperativa di lavoro « L'Attività Partenope » - Decreto tribunale 8 ottobre 1919, registro società n. 392.

Società anonima cooperativa pesca laghi e stagni Decreto tribunale 15 luglio 1921, registro società n. 394.

Società anonima cooperativa « Sindacato Napoletano Mangimi ed Allevamenti » Decreto tribunale 8 ottobre 1923, registro società n. 395.

Società anonima cooperativa fra rastrellari del porto e del golfo di Napoli « Masaniello » - Decreto tribunale 18 settembre 1925, registro società n. 395.

Società anonima cooperativa « La casa dei Tipografi » - Decreto tribunale 18 novembre 1925, registro società n. 399.

Società anonima cooperativa fra operai muratori, terrazzieri, scalpellini ed affini « Arte Muraria » - Decreto tribunale 25 aprile 1923, registro società n. 403.

Società anonima cooperativa « Enrico Alvino » - Decreto tribunale 24 ottobre 1919, registro società n. 407.

Società anonima cooperativa fra operai esercenti il mestiere di scaricanti di carbone in genere « Indipendente » - Decreto tribunale 13 settembre 1922, registro società n. 408-1922.

Società anonima cooperativa di lavoro « Napoli Nuova » Decreto tribunale 19 novembre 1926, registro società n. 409.

Società anonima cooperativa « Tenax » - Decreto tribunale 26 novembre 1926, registro società n. 413.

Società cooperativa Federazione provinciale delle cooperative dei pescatori del golfo di Napoli - Decreto tribunale 11 giugno 1920, registro società n. 413.

Società anonima cooperativa « Campania » - Decreto tribunale 6 novembre 1925, registro società n. 418.

Società anonima cooperativa di consumo « La Previdente » - Decreto tribunale 23 giugno 1920, registro società n. 419.

Società anonima cooperativa « Nuova Società Anonima Cooperativa del Tiraggio - L'Ardita » - Decreto tribunale 11 ottobre 1922, registro società n. 423.

Società anonima cooperativa « Nuova Società Anonima Cooperativa - L'Avvenire » - Decreto tribunale 11 ottobre 1922, registro società n. 424.

Società anonima cooperativa per l'industria edilizia a favore degli impiegati di Napoli - Decreto tribunale 2 luglio 1920, registro società n. 426.

Società anonima cooperativa « Calzaturificio Operaio » - Decreto tribunale 12 luglio 1920, registro società n. 439.

Società anonima cooperativa « L'Edilizia Partenopea » - Decreto tribunale 7 agosto 1921, registro società n. 442.

Società anonima cooperativa Unione operaia napoletana industrie navali - Decreto tribunale 3 novembre 1919, registro società n. 456.

Società anonima cooperativa di consumo e di previdenza « La Postelegrafonica » - Decreto tribunale 20 ottobre 1919, registro società n. 463.

Società anonima cooperativa fra gli scaricanti di terra dell'Ente autonomo del porto di Napoli - Decreto tribunale 28 maggio 1920, registro società n. 465.

Società cooperativa manutenzione sacchi e sguazzatura - Decreto tribunale 7 settembre 1921, registro società n. 467.

Società anonima cooperativa esportatori frutta e ortaglie « La Previdente Agricola » - Decreto tribunale 3 maggio 1920, registro società n. 470.

Società anonima cooperativa « La Ferro-Meccanica Navale » fra meccanici residenti in Napoli e provincia - Decreto tribunale 8 settembre 1921, registro società n. 479.

Società anonima cooperativa « L'Ammollitrice » Decreto tribunale 4 agosto 1920, registro società n. 480.

Società anonima cooperativa « La Lancia » tra operai scaricanti di carboni fossili di bordo del porto di Napoli - Decreto tribunale 6 agosto 1920, registro società n. 486.

Società anonima cooperativa « L'Ardita » di carico e scarico dei carboni fossili - Decreto tribunale 6 agosto 1920, registro società n. 487.

Società cooperativa fra invalidi, mutilati ex combattenti mobilisti, ebanisti, falegnami ed affini « S.A.C.E.F. » - Decreto tribunale 14 dicembre 1922, registro società n. 491.

Società anonima cooperativa fra gli stivatori scaricanti trasportatori di legnami dai piroscafi e velieri ormeggiati nel porto di Napoli « Giovinezza » Decreto tribunale 15 dicembre 1922, registro società n. 494.

Società anonima cooperativa « Edile » tra ex combattenti - Decreto tribunale 28 settembre 1921, registro società n. 500.

Società cooperativa muratori ed affini « Il Fascio » - Decreto tribunale 21 dicembre 1922, registro società n. 503-*bis*.

Società anonima cooperativa « Il Popolo Meridionale » Decreto tribunale 11 dicembre 1922, registro società n. 506.

Società anonima cooperativa fra i commercianti del latte Decreto tribunale 11 agosto 1920, registro società n. 511.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro per il ricupero, salvataggio, ispezione navi, lavori portuali e fluviali e per la pesca di crostacei tra i palombari in Napoli e provincia « Lo Scafandro » - Decreto tribunale 21 ottobre 1921, registro società n. 523.

Società anonima cooperativa « Alleanza e Previdenza » - Decreto tribunale 17 dicembre 1919, registro società n. 525.

Società anonima cooperativa trasporti secondari n. 9 - Decreto tribunale 19 ottobre 1921, registro società n. 546.

Società anonima cooperativa fra operai demolitori ed affini « La Demolitrice » - Decreto tribunale 3 ottobre 1921, registro società n. 549.

Società anonima cooperativa « La Nuova Cooperativa Edilizia Napoletana » - Decreto tribunale 21 luglio 1920, registro società n. 557.

Società anonima cooperativa « La Vittoria » fra spugnatori di baccalà, stoccafisso, salmoni, alici ecc. - Decreto tribunale 8 settembre 1920, registro società n. 559.

Società anonima cooperativa « La Marinara » Decreto tribunale 10 settembre 1920, registro società n. 568.

Società anonima cooperativa « Velox » - Decreto tribunale 27 agosto 1920, registro società n. 575.

Società cooperativa « Onestà e Lavoro » - Decreto tribunale 15 settembre 1920, registro società n. 588.

Società anonima cooperativa Mutua chiattaioli del porto di Napoli - Decreto tribunale 24 settembre 1920, registro società n. 594.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Era Nuova » fra il personale effettivo cottimista dei magazzini generali marittimi di Napoli - Decreto tribunale 22 settembre 1920, registro società n. 595.

Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Fedelissima » fra i commessi del porto di Napoli - Decreto tribunale 22 settembre 1920, registro società n. 596.

Società anonima cooperativa personale effettivo dei magazzini generali - Decreto tribunale 1° ottobre 1920, registro società n. 600.

Società cooperativa « Domus » per costruzione case economiche - Decreto tribunale 20 agosto 1920, registro società n. 602.

Società anonima cooperativa « Aquila », cooperativa combattenti di trasporti aerei marittimi e terrestri Decreto tribunale 29 settembre 1920, registro società n. 604.

Società anonima cooperativa « La Luce » fra i manovali del porto - Decreto tribunale 6 ottobre 1920, registro società n. 608.

Società anonima cooperativa di mutuo soccorso fra i lavoratori del teatro « Società anonima cooperativa fra il personale del Corpo di ballo napoletano » - Decreto tribunale 9 dicembre 1921, registro società n. 616.

Società cooperativa « Ordine e Armonia » - Decreto tribunale 5 dicembre 1921, registro società n. 622.

Società anonima cooperativa Associazione vaccai e consumatori « A.V.E.C. » - Decreto tribunale 8 ottobre 1920, registro società n. 646.

Società cooperativa ormeggiatori del porto di Napoli - Decreto tribunale 20 ottobre 1920, registro società n. 655.

Società cooperativa « Unione Cooperativa » tra esercenti l'industria trasporti e affini - Decreto tribunale 3 novembre 1920, registro società n. 665.

Società cooperativa tra magistrati ed altri impiegati o pensionati dello Stato « Vis » - Decreto tribunale 17 giugno 1921, registro società n. 680.

Società anonima cooperativa « La Vittorio Veneto » fra gli scaricanti di merci del porto di Napoli - Decreto tribunale 19 novembre 1920, registro società n. 699.

Società cooperativa di lavoro e mutuo soccorso « Battellieri Santa Lucia » - Decreto tribunale 22 novembre 1920, registro società n. 709.

Società anonima cooperativa « Juventus » - Decreto tribunale 5 agosto 1920, registro società n. 723.

Società anonima cooperativa « Il Risveglio » di lavoro fra scaricanti di grano nel porto - Decreto tribunale 10 dicembre 1920, registro società n. 749.

Società cooperativa fra gli operai pittori ed affini ex giornalieri del Regio arsenale di marina « La Verità » - Decreto tribunale 8 dicembre 1920, registro società n. 764.

Società cooperativa di lavoro « La Democratica » - Decreto tribunale 17 dicembre 1920, registro società n. 767.

Società anonima cooperativa « Cooperativa Esercizi Pubblici » fra i lavoratori di albergo, mensa ed affini - Decreto tribunale 22 novembre 1920, registro società n. 772.

Società anonima cooperativa « Cooperativa della Democrazia » - Decreto tribunale 15 dicembre 1920, registro società n. 777.

Società anonima cooperativa « Federazione delle Cooperative e Mutue Agrarie Napoletane » - Decreto tribunale 8 dicembre 1920, registro società n. 783.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(5951)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a 15 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso per esame a 15 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°), riservando ad un successivo provvedimento di stabilire le date delle prove scritte;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, bandito col decreto di cui sopra, avranno luogo nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1934-XII, ed inizio alle ore 9,30, nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, n. 4.

Roma, addì 27 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI

(6145)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 20 posti di grado 10° del gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del corrente anno, con il quale è stato bandito il concorso per 20 posti di grado 10° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti stabilito dal primo comma dell'art. 2 del proprio decreto 4 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del corrente anno, con il quale è stato bandito un concorso per 20 posti di grdao 10° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo, è prorogato di 15 giorni.

Restano ferme nei riguardi del concorso di cui sopra tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto 4 gennaio 1934-XII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6146)

MINISTERO DELLA GUERRA

Diario delle prove scritte dei concorsi per tenente medico, tenente chimico farmacista, tenente veterinario e sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i decreti Ministeriali in data 9 gennaio 1934-XII, con i quali venivano indetti i concorsi per 40 posti di tenente medico in s.p.e., per 10 posti di tenente chimico farmacista in s.p.e., per 8 posti di tenente veterinario in s.p.e. e per un posto di sottotenente maestro direttore di banda in s.p.e.;

Decreta:

Per le prove scritte di esame dei concorsi sotto elencati, è fissato il seguente diario:

1. Concorso per 40 posti di tenente medico in s.p.e.: 30 maggio 1934-XII;
2. Concorso per 10 posti di tenente chimico farmacista in s.p.e.: 15 maggio 1934-XII;
3. Concorso per 8 posti di tenente veterinario in s.p.e.: 8 maggio 1934-XII;
4. Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda in s.p.e.: 7 maggio 1934-XII.

Roma, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(6148)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti al diario delle prove scritte del concorso a 15 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1934-XII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1934-XII, n. 70, con il quale sono stati stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso per esami ad alunno d'ordine nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *C*) indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio del 1° aprile 1934, n. 9028;

Decreta:

L'art. 4 del decreto Ministeriale 1° marzo 1934-XII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1934-XII, n. 70, viene così modificato:

« Le prove scritte del concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *C*) sono stabiliti pei giorni 9 e 10 maggio 1934 ».

Rimane fermo tutto quanto si riferisce alla sede di esame che sarà quella del Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena), via delle Zoccolette.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6147)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a tre posti di volontario usciere nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, e 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visti la legge 6 giugno 1929, n. 1024, ed i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visti il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 e quello in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire, durante l'anno 1934-XII, concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.
Non sono ammesse al concorso le donne.
Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, e dei coniugati.
In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano forniti dei requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore.
I concorrenti debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaquattresimo.
Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed è portato ad anni quarantatre per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o per gli ex combattenti decorati al valore militare.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo indicato nei precedenti commi, una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922 essi appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, uno dei quali deve essere rilasciato a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.
I candidati che risiedano nelle Colonie possono peraltro presentare la sola domanda corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, salvo a produrre dopo il detto termine e non oltre i novanta giorni i documenti prescritti.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo deve essere corredata dai seguenti documenti:
1° estratto dell'atto di nascita,
2° certificato della competente Autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;
4° certificato generale del casellario giudiziale;
5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.
Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'Autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.
L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;
6° certificati in originale o in copia autentica dei titoli di studio eventualmente posseduti od in mancanza la prova di saper leggere e scrivere fatta avanti il podestà e un notaio;
7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1934-XII, o certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale;
8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole,
9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;
10° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;
11° i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.
Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922. Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista debbono presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.
Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e i figli dei cittadini morti o invalidi per la causa fascista debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.
I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.
I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.
La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.
Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni
Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio insieme alla domanda al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.
Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi tutti i rapporti dell'Autorità politica, e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso,

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari uscieri. Al termine del periodo di prova coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati uscieri nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6138)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 15 posti di inserviente nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (tabella *A*);

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'assunzione delle donne ai pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli, a 15 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che, almeno dal 1° gennaio 1930, si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali e che abbiano superato l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti, i quali risiedono nelle Colonie italiane, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine predetto, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18;

b) titolo di studio, indicato nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) foglio di congedo illimitato o foglio matricolare militare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, con la indicazione della data di iscrizione;

i) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo; gli orfani e gli altri congiunti — previsti dalle disposizioni in vigore — dei caduti in guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3, non avranno effetto.

Non saranno ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente, fra i concorrenti, quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Oltre a quelli indicati nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono titoli di preferenza, a parità di ogni altro requisito, nella scelta tra gli aspiranti alla nomina, l'avere prestato servizio nei corpi militari, essere figlio di impiegato od agente statale, o trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6139)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'assunzione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli, a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto siano agenti di ruolo oppure prestino effettivo servizio, da almeno due anni alla data del presente decreto, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la elencazione dei documenti allegati.

I concorrenti, i quali risiedono nelle Colonie italiane, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine predetto, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) foglio di congedo illimitato o foglio matricolare militare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, con la indicazione della data di iscrizione.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo; gli orfani e gli altri congiunti — previsti dalle disposizioni in vigore — dei caduti in guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) coloro che siano già in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Oltre a quelli indicati nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono titoli di preferenza, a parità di ogni altro requisito, nella scelta, tra gli aspiranti alla nomina, l'aver prestato servizio nei corpi militari, esser figlio d'impiegato od agente statale, o trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6140)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.